



CONFCOOPERATIVE

Bologna

DVRS

linee guida per l'applicazione
delle procedure standardizzate
e modalità di adeguamento





CONFCOOPERATIVE

Bologna

Confcooperative è la principale organizzazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative italiane. Attraverso la sua funzione di rappresentanza e il suo sistema di servizi per le imprese associate sul territorio provinciale,

Confcooperative Bologna

promuove la cooperazione stabilendo rapporti con gli enti locali e con il tessuto sociale ed imprenditoriale;

informa sulle novità e gli adempimenti di carattere fiscale, societario e amministrativo, sulle opportunità di finanziamenti agevolati, sulla legislazione corrente;

assiste le aziende nei processi amministrativi e gestionali;

vigila sulle cooperative per delega ministeriale, favorendo l'autenticità del modello cooperativo.

Confcooperative oggi non è solo sindacato di impresa. Affianca le cooperative aderenti per sostenerne e promuoverne lo sviluppo.

Confcooperative Bologna mette a disposizione delle proprie imprese aderenti e dei loro soci servizi mirati, mediante il CSA Centro Servizi Amministrativi Bologna o tramite società partecipate o convenzionate.

Ogni cooperativa può trovare in Confcooperative un autorevole ed efficace supporto e riferimento.

DVRS linee guida per l'applicazione delle procedure standardizzate e modalità di adeguamento

Scopo del progetto	5
PRIMA PARTE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (V.d.R.)	7
Cos'è la Valutazione dei Rischi	7
Glossario normativo	8
DVR, DVRS, autocertificazione	9
Quando va fatta la Valutazione dei Rischi	10
Chi deve svolgere la Valutazione dei Rischi	11
Gli obblighi del Datore di Lavoro (D.L.) e le relative sanzioni	13
La delega di funzioni	18
SECONDA PARTE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARDIZZATO (DVRS)	19
Cos'è il DVRS.	19
Chi può usufruire delle procedure standardizzate	22
Chi non può usufruire delle procedure standardizzate	23
Le modalità di computo del numero di lavoratori	24
Come calcolare le Unità' Lavorative Annue U.L.A.	25
Dove e con quali modalità deve essere conservato il DVRS.	27
Organismi di vigilanza e relativi controlli	27
Fasi del processo di redazione del DVRS	27

TERZA PARTE
LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI

28

ALLEGATI

Allegato I - Esempio di autocertificazione	42
Allegato II - Esempio di DVRS per un'azienda agricola	44
Allegato III - Esempio di DVRS per una cooperativa sociale	69
Allegato IV - Modello di Delega del Datore di Lavoro	96
Allegato V - Modulo per la Nomina del RSPP	98
Allegato VI- Modello per la Nomina del Medico Competente MC	102
Riferimenti normativi e sitografia	103

Dal 1° giugno 2013 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, che estendono l'obbligo ai datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

L'articolo 17 dello stesso Decreto sancisce infatti l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di individuare tutti i rischi cui i propri lavoratori vanno incontro. L'analisi deve essere globale e documentata, nonché finalizzata all'individuazione di adeguate misure di prevenzione e protezione, da qui la necessità di redigere un documento di valutazione dei rischi (DVR). Inoltre, la redazione del DVR deve seguire criteri precisi e deve possedere dei requisiti specifici.

Fino al 31 maggio, le imprese che occupano fino a 10 dipendenti, potevano avvalersi di un'autocertificazione della Valutazione dei Rischi, a sostituzione del DVR. Tale documento assolveva l'obbligo di attestare in forma documentata l'espletamento della valutazione dei rischi ma comunque non sostituiva la necessità di svolgimento della stessa.

Con il Comunicato del 15 maggio 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha sottolineato che con l'entrata in vigore delle suddette disposizioni, cessa la facoltà di ricorrere allo strumento dell'autocertificazione.

Contestualmente all'entrata in vigore di tale normativa, è diventata effettiva la disciplina introdotta dal **Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012, con il quale sono state recepite le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi (DVRS) di cui all'art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008**, elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 8, lettera f). Grazie all'introduzione di un modello univoco, le procedure standardizzate permettono alle piccole aziende di adottare una modalità rigorosa e semplificata di Valutazione dei Rischi.

L'obbligo del DVRS, così come risulta definito dal Decreto del 30 novembre 2012, interessa tutti i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, ad eccezione delle attività a maggior rischio previste dall'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g) dello stesso D.Lgs. 81/2008. Tale obbligo interessa quindi aziende pubbliche e private, caratterizzate da rapporti di lavoro non solo subordinato, ma anche equiparato e indipendentemente dalla sussistenza o meno di uno scopo di lucro nell'attività svolta. A titolo esemplificativo, devono quindi effettuare la Valutazione dei Rischi avvalendosi delle procedure standardizzate: comitati, associazioni, enti sacri, circoli ricreativi senza fine di lucro, Onlus, partiti politici, società e associazioni in partecipazione che occupano rispettivamente soci lavoratori e associati in partecipazione (d'opera), studi professionali che occupano

lavoratori subordinati ed equiparati (compresi quelli a progetto, i collaboratori coordinati e continuativi, gli stagisti e i tirocinanti).

Il Decreto del 30 novembre 2012 precisa, inoltre, che anche i datori di lavoro che occupano oltre 10 lavoratori e fino a 50, possono avvalersi delle procedure standardizzate per la Valutazione dei Rischi associati alle proprie attività, ad eccezione di quelle soggette a maggior rischio, ovvero quelle attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni e connessi all'esposizione di amianto. Da quanto indicato, nascono per il mondo Cooperativo e non solo alcune esigenze chiare:

- stabilire percorsi certi di adeguamento normativo in riferimento ai nuovi obblighi di legge correlati all'adozione del DVRS/procedure standardizzate;
- contenere i costi di adeguamento relativi ai nuovi adempimenti;
- cogliere l'occasione per ridefinire e migliorare i processi aziendali.

Il presente documento si propone quindi di affrontare queste tre esigenze, offrendo un quadro riassuntivo degli adempimenti connessi all'introduzione del Decreto del 30 novembre 2012, in relazione alla corretta applicazione delle procedure standardizzate e delle principali disposizioni legislative legate alle attività delle piccole e medie imprese.

Lo scopo è quello di promuovere la cultura della sicurezza attraverso uno strumento utile e di facile consultazione, fruibile da tutte quelle imprese che intendono raggiungere la conformità legislativa ma che spesso si trovano a doversi scontrare con la complessità che caratterizza il quadro normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al contempo, l'adozione del DVRS, per le piccole imprese che sino ad oggi si sono avvalse dell'autocertificazione, può significare un'occasione per avviare una corretta analisi dell'efficienza dei processi aziendali ed introdurre anche in queste realtà strumenti e metodi di risk assessment e risk management (valutazione del rischio e gestione del rischio) trasportabili molto semplicemente anche sui temi ambientali ed altri.

Al fine di dare un taglio molto pratico alla guida, in appendice alle linee guida è possibile consultare un elenco delle domande più frequenti correlate all'applicazione delle procedure standardizzate per la Valutazione dei Rischi, nonché una serie di allegati contenenti le principali normative vigenti e i modelli ufficiali. Inoltre, per aiutare le imprese nella compilazione del DVRS, sono stati forniti alcuni esempi di DVRS precompilati relativi a casi ricorrenti e significativi.

COS'È LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La Valutazione dei Rischi è lo strumento/metodo che permette al datore di lavoro di individuare le misure di prevenzione e protezione nell'ambito della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e di pianificarne l'attuazione, il miglioramento ed il controllo al fine di verificarne l'efficacia e l'efficienza. Si potranno così confermare le misure di sicurezza già in atto, oppure apportare le opportune modifiche al fine di migliorarle in relazione alle innovazioni di carattere tecnico e/o organizzativo introdotte in materia di sicurezza.

La Valutazione dei Rischi per la salute e la sicurezza assume un'importanza fondamentale tra le misure generali di tutela, costituendo il presupposto dell'intero sistema di prevenzione, quindi solo un buon processo di risk assessment può garantire al datore di lavoro/imprenditore di poter applicare la normativa sulla sicurezza al meglio e prevenire il rischio di azioni penali verso l'impresa ai sensi del D.lgs 231/01.

La Normativa infatti recita che nella scelta delle attrezzature di lavoro di eventuali sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro e delle procedure da adottare, il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi dei lavoratori esposti a rischi particolari.

La finalità principale della Valutazione dei Rischi è quella di determinare e quantificare il rischio e quindi se le misure di prevenzione adottate siano adeguate o meno, in modo tale da controllare i rischi prima che si verifichi il danno.

Al fine di ottenere una completa Valutazione dei Rischi (questo vale per tutte le tecniche di risk assessment) è necessario utilizzare quindi un approccio partecipativo, vale a dire coinvolgere il personale nel rilevare e comprendere le problematiche presenti nell'ambiente di lavoro e poter poi attuare le migliorie necessarie a livello di sicurezza e salute per il lavoratore e la struttura lavorativa interessata.

Attraverso la Valutazione dei Rischi si possono delineare gli interventi necessari per eliminare o/e ridurre al minimo il possibile potenziale di danno, in termini di prevenzione attiva e passiva e protezione dei lavoratori. Seguendo le linee di lavoro suggerite dal D.Lgs. 81/2008, è possibile individuare i seguenti interventi:

- eliminazione del pericolo;
- modificazione delle circostanze e delle cause che determinano le situazioni di pericolo che non possono essere eliminate, al fine di poterle controllare e poter prevenire il potenziale di rischio;
- eliminazione del danno e/o sua riduzione a bassi valori di gravità.

GLOSSARIO NORMATIVO

Si riportano alcune definizioni tratte dal D.Lgs. 81/2008:

- **Valutazione dei Rischi:** *“valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”* (art. 2, comma 1- lett. q D.Lgs. n. 81/2008).
- **Pericolo:** *“proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni”* (art. 2 comma 1 lett. r D.Lgs. n. 81/2008).
- **Rischio:** *“probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”* (art. 2 comma 1 lett. s D.Lgs. n. 81/2008).
- **Ambito di applicazione:** *“la Valutazione dei Rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”* (art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008).

DVR, DVRS, AUTOCERTIFICAZIONE

La Valutazione dei Rischi è quindi un processo manageriale indipendente che normativamente parlando, ma anche a buon senso, deve sempre tradursi in una relazione scritta, il **Documento di Valutazione dei Rischi o DVR**, che deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli inerenti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui i rischi collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi a differenze di genere, età, etnia e tipologia contrattuale.

Il documento può presentarsi in formato cartaceo o informatico e deve sempre essere custodito all'interno dell'azienda (in caso di supporto informatico è necessario possedere anche l'applicazione per poter aver accesso al documento). **Il documento, inoltre, per essere valido, deve essere munito di data certa oppure attestata dalla sottoscrizione, oltre che da parte del Datore di Lavoro, anche del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e/o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, nonché del Medico Competente (ove nominato).**

I contenuti obbligatori, in base al D.Leg. 81/08, per la stesura di un DVR completo sono:

- la relazione sulla Valutazione dei Rischi presenti nell'ambiente di lavoro, facendo riferimento ai criteri utilizzati;
- un elenco delle misure di prevenzione e protezione utilizzate (misure collettive, misure organizzative, dispositivi di protezione individuale, ecc.);
- un programma di azioni di miglioramento sui sistemi di prevenzione e protezione per innalzare gradualmente il livello di sicurezza;
- la descrizione delle procedure di attuazione dei sistemi di prevenzione e protezione, con l'indicazione dei soggetti coinvolti in tali procedure e la definizione di incarichi specifici;
- l'indicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Responsabile dei Lavoratori e del Medico Competente (ove nominato);
- l'indicazione e la descrizione delle mansioni a rischio che richiedono un'idoneità professionale.

Con il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 è stato introdotto il **Documento di Valutazione dei Rischi Standardizzato o DVRS**, che si pone come modello di riferimento per le piccole imprese, sulla base del quale il Datore di Lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi aziendali e il suo aggiornamento.

Prima dell'introduzione del DVRS, e comunque fino al 31 maggio 2013, le imprese che occupavano fino a 10 dipendenti potevano avvalersi di un'**autocertificazione** della Valutazione dei Rischi, a sostituzione del DVR. Il Datore di Lavoro di tali imprese poteva infatti autocertificare di aver effettuato la valutazione dei rischi senza necessariamente essere in possesso del relativo documento.

La data dunque del 31 Maggio 2013 rappresenta l'ultimo giorno di validità dell'autocertificazione: dal 1 giugno 2013 anche le aziende che occupano meno di 10 dipendenti devono dotarsi di DVR o DVRS nei casi previsti.

QUANDO VA FATTA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La Valutazione dei Rischi, e quindi la stesura del relativo documento DVR/DVRS, deve essere effettuata sempre, per qualsiasi attività lavorativa che abbia anche un solo dipendente.

In caso di costituzione di nuova impresa (o trasformazione a impresa con dipendenti, quindi dall'assunzione del primo dipendente), la Valutazione dei Rischi deve essere effettuata entro 90 giorni dall'inizio dell'attività.

Ogni qualvolta intervenga una qualsiasi modifica all'interno del ciclo produttivo e/o nell'organizzazione aziendale, il DVR/DVRS deve essere aggiornato e adeguato alla nuova realtà lavorativa. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere opportunamente aggiornate e il DVR/DVRS deve essere rielaborato entro trenta giorni dalle rispettive causali.

Per realizzare una corretta Valutazione dei Rischi è necessario prestare attenzione ad alcuni concetti fondamentali. L'analisi di rischi aziendali deve essere effettuata:

- su ogni elemento del lavoro (tecnico, organizzativo, umano);
- preventivamente (all'atto della scelta dell'elemento che si intende introdurre nel processo di lavoro);
- costantemente (diventa utile strumento di gestione della realtà aziendale, che si evolve di pari passo con le modifiche aziendali e del processo produttivo).

Quanto sopra riportato è stabilito dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008:

"Nel caso di costituzione di nuova impresa (o trasformazione a impresa con dipendenti, quindi dall'assunzione del primo dipendente), il datore di lavoro è tenuto ad effettuarla immediatamente elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività".

"La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità".

CHI DEVE SVOLGERE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La Valutazione dei Rischi, e quindi la successiva stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR o DVRS nei casi previsti), è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro (art.17 D.Leg.81/08).

Alla sua stesura partecipano anche:

- i Lavoratori
- i Dirigenti
- i Preposti
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- L'addetto al servizio di prevenzione e protezione
- il Medico Competente (nei casi previsti)
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS),
- eventuali altre persone esterne all'azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali.

Al fine di spiegare meglio l'apporto delle suddette figure nell'elaborazione della Valutazione dei Rischi, si chiariscono i rispettivi ruoli riportando le definizioni tratte dall'art. 2 del D.Leg. 81/08:

a) «*lavoratore*»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549 e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni.

b) «*datore di lavoro*»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

d) «*dirigente*»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

e) «*preposto*»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

f) «*responsabile del servizio di prevenzione e protezione*»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

g) «*addetto al servizio di prevenzione e protezione*»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

h) «*medico competente*»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto.

i) «*rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

l) «*servizio di prevenzione e protezione dai rischi*»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (DL) E LE RELATIVE SANZIONI

Nell'ambito della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, al Datore di Lavoro spettano alcuni compiti, obblighi e responsabilità che non possono essere delegati ad altri soggetti. Il mancato o parziale assolvimento di tali obblighi può comportare sanzioni amministrative e penali anche gravi per lo stesso Datore di Lavoro.

Sono obblighi non delegabili del Datore di Lavoro, secondo il comma 1- lett. a) e b) dell'art. 17 del D. Lgs. n. 81 del 2008:

- la Valutazione di tutti i Rischi e la conseguente elaborazione e aggiornamento del DVR;
- la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP).

Le sanzioni penali per il Datore di Lavoro che non assolve i suddetti obblighi sono:

- ammenda da 2000 a 4000 euro se adotta il Documento di Valutazione dei Rischi in assenza degli elementi di cui all'art. 28, c.2 lett. b) c) d), ossia dell'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, in assenza del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, in assenza dell'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri); o senza le modalità di cui all'art.29, c.2 e 3, cioè senza consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS, e senza immediata rielaborazione della Valutazione dei Rischi in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono, il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali (art.17, comma 1 lett.a)).

- ammenda da 1000 a 2000 euro se adotta il documento di valutazione dei rischi in assenza degli elementi di cui all'art.28, c.2 lett. a) primo periodo ed f), ossia in assenza di specificazione dei criteri adottati per la valutazione stessa e in assenza della individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento (art.17, comma 1 lett.a)).

- arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 (art. 17, comma 1 lett. b)).

Sono altresì obblighi del Datore di Lavoro o, in caso di delega, del Dirigente, secondo il comma 1 dell'art. 18 D. Lgs. n. 81/2008:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti;

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai

dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Comma 1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

In relazione agli obblighi succitati, l'art. 18 D. Lgs. n. 81/2008 specifica altresì che:

- (Comma 2): il Datore di Lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito alla natura dei rischi; all'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi; ai dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali; ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

- (Comma 3): gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente Decreto Legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Relativamente ai predetti interventi, gli obblighi previsti dal presente Decreto Legislativo si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

- (Comma 3-bis): il Datore di Lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Le sanzioni penali per il Datore di Lavoro e per il Dirigente che non assolvono i suddetti obblighi sono:

- arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro (Art. 18, co. 1, lett. a), d) e z) prima parte);
- arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (Art. 18, co. 1, lett. c), e), f) e q);
- ammenda da 2.000 a 4.000 euro (Art. 18, co. 1, lett. g), n), p) seconda parte, s) e v);
- arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro (Art. 18, co. 1, lett. o).

Le sanzioni amministrative per il Datore di Lavoro e per il Dirigente che non assolvono i suddetti obblighi sono:

- sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro (art. 18, co. 1, lett. g-bis);
- sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per gli infortuni superiori ai tre giorni (art. 18, co. 1, lett. r),
- sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per gli infortuni

superiori ad un giorno (art. 18, co. 1, lett. r);

- sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro (art. 18, co. 1, lett. aa);
- sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro (art. 18, co. 1, lett. bb);
- sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro (art. 18, co. 2).

LA DELEGA DI FUNZIONI

La delega di funzioni può essere conferita esclusivamente dal datore di lavoro. L'articolo 16 del D.Lgs. n. 81/2008 è in tal senso esplicito: "La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni". Pertanto, affinché la delega di funzioni possa ritenersi valida ed efficace, devono sussistere le seguenti condizioni.

- 1. La delega deve risultare da atto scritto recante data certa.**
- 2. Il delegato deve dimostrare di possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate,** deve cioè essere soggetto in possesso delle necessarie conoscenze tecnico-operative in materia di sicurezza del lavoro e dotato di esperienza nell'organizzazione dei presidi antinfortunistici nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla specifica attività produttiva esercitata dall'impresa. Tali requisiti in capo al delegato devono essere periodicamente verificati dall'imprenditore delegante. In ogni caso dal testo della delega medesima deve emergere detto requisito di professionalità.
- 3. L'atto di delega deve essere effettivo e pertanto attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.** Il contenuto della delega deve essere articolato e la delega deve indicare in modo specifico e analitico i poteri conferiti al delegato.
- 4. La delega deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.** Pertanto la delega deve trasmettere al delegato non solo l'obbligo al rispetto delle norme di sicurezza ma anche i mezzi tecnici ed economici e i poteri organizzativi necessari per adempiere quell'obbligo.
- 5. La delega deve avere accettata dal delegato per iscritto (e l'accettazione deve avere data certa).**
- 6. Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità** come ad esempio l'iscrizione dei poteri del delegato alla camera di commercio, l'allegazione della delega al documento di valutazione dei rischi, la comunicazione del nominativo del delegato al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e a tutti i lavoratori.
- 7. La delega non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.**

COS' È IL DVRS

Il DVRS si pone come modello di riferimento per le imprese di dimensioni limitate, sulla base del quale effettuare la Valutazione dei Rischi e il suo aggiornamento. Attraverso la redazione del documento, le imprese potranno individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il DVRS offre ai Datori di Lavoro di aziende di limitata dimensione uno strumento semplificato per la Valutazione dei Rischi, basato su procedure "standardizzate" che garantiscono i seguenti vantaggi:

- operare in maniera semplice e guidata
- essere certi di aver considerato tutti i rischi
- utilizzare un metodo oggettivo di valutazione
- mettersi al riparo da contestazioni da parte di un eventuale ispettore
- operare in maniera più veloce rispetto alla modalità classica prevista dall'art.29 del D. Leg.81/08.

Il DVRS non è solo un documento obbligatorio, ma uno strumento di gestione necessario alla prevenzione dei rischi. Esso deve essere costantemente aggiornato, in particolare in occasione di ogni mutamento importante che modifichi le condizioni di igiene o di sicurezza del lavoro.

Il documento deve dunque divenire per le aziende un vero e proprio strumento di prevenzione: mediante il DVRS l'azienda andrà a precisare il programma di prevenzione a partire dalle valutazioni effettuate e potrà determinarne il livello di efficacia delle azioni e delle buone pratiche messe in atto. La validità del documento non deriva pertanto da un controllo statico, ma dalla capacità da parte dell'azienda di accompagnare il processo continuo di prevenzione.

Al contempo, l'adozione del DVRS per le piccole imprese che sino ad oggi si sono avvalse dell'autocertificazione, può significare un'occasione per avviare una corretta analisi dell'efficienza dei processi aziendali. La redazione del documento impone infatti di stabilire all'interno dell'azienda e per ogni processo produttivo i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti.

Effettuare la Valutazione dei Rischi sulla base delle procedure standardizzate è responsabilità del Datore di Lavoro che coinvolgerà i soggetti riportati nello schema seguente, in conformità a quanto previsto dal Titolo I, Capo III del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e in relazione all'attività e alla struttura dell'azienda.

COMPITI	RESPONSABILITÀ	SOGETTI COINVOLTI
<ul style="list-style-type: none"> ● Valutazione dei rischi ● Indicazione delle misure di prevenzione e protezione ● Programma d'attuazione ● Elaborazione e aggiornamento del Documento 	<p>Datore di lavoro</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): artt.31, 33 D.Lgs. 81/08 s.m.i. ● Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i. ● Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS)/ Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST): artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i. ● Lavoratori: art. 15 comma 1 lett. r) D.Lgs. 81/08 s.m.i. ● Eventuali altre persone esterne all'azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali (art. 31 comma 3 D.Lgs. 81/08 s.m.i.) <p>Ove il datore le ritenga pertinenti potrà tener conto delle eventuali segnalazioni provenienti dai dirigenti, preposti e lavoratori</p>
<p>Attuazione e Gestione del programma</p>	<p>Datore di lavoro</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Medico competente (ove previsto): artt. 25 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i. ● RLS/RLST: artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i. ● Dirigenti: art. 18, D.Lgs. 81/08 s.m.i. ● Preposti: art. 19, D.Lgs. 81/08 s.m.i. ● Lavoratori: art. 20, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
<p>Verifica dell'attuazione del programma</p>	<p>Datore di lavoro</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Medico competente (ove previsto): artt. 25 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i. ● RLS/RLST: artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i. ● Dirigenti: art. 18, D.Lgs. 81/08 s.m.i. ● Preposti: art. 19, D.Lgs. 81/08 s.m.i. ● Lavoratori: art. 20, D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Il Datore di lavoro in collaborazione con il R.S.P.P. (se diverso dal Datore di lavoro) e il Medico competente, ove previsto (art.41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.), effettuerà la Valutazione dei Rischi aziendali e la compilazione del documento, previa consultazione del RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori, secondo i passi di seguito riportati:

1. descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
2. identificazione dei pericoli presenti in azienda;
3. valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
4. definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza;

La Valutazione dei Rischi, essendo un processo dinamico, deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo, nell'organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.

Si ricorda che i principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi sono contenuti nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. all'art. 15 e sono così sintetizzabili:

- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione);
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);
- l'informazione, la formazione e l'addestramento adeguati per i lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza);
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

CHI PUÒ USUFRUIRE DELLE PROCEDURE STANDARDIZZATE

Le procedure standardizzate connesse al DVRS possono essere utilizzate, ai sensi dell'art. 29 comma 5 del D. Lgs. 81/08, da:

- i Datori di Lavoro di attività che impiegano fino a 10 lavoratori, ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 31, c. 6 lett. a, b, c, d, cioè:
 - a) Aziende industriali a rischio rilevante di cui all'art.2 D.Leg.17 agosto 1999 n. 334 e successive modificazioni;
 - b) Centrali termoelettriche;
 - c) Impianti e installazioni nucleari di cui agli artt 7, 28 e 33 del D. leg 17 marzo 1995 n.230 e successive modificazioni;
 - d) Aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

- i Datori di Lavoro di aziende fino a 50 lavoratori, con le eccezioni di cui all'art. 29, comma 7, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (aziende di cui all'art. 31 c. 6 lett. a, b, c, d già citate e aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi all'esposizione all'amianto).

Tale obbligo interessa anche aziende pubbliche e private, caratterizzate da rapporti di lavoro non solo subordinato, ma anche equiparato e indipendentemente dalla sussistenza o meno di uno scopo di lucro nell'attività svolta. A titolo esemplificativo, devono quindi effettuare la Valutazione dei Rischi avvalendosi delle procedure standardizzate: comitati, associazioni, enti sacri, circoli ricreativi senza fine di lucro, Onlus, partiti politici, società e associazioni in partecipazione che occupano rispettivamente soci lavoratori e associati in partecipazione (d'opera), studi professionali che occupano lavoratori subordinati ed equiparati (compresi quelli a progetto, i collaboratori coordinati e continuativi, gli stagisti e i tirocinanti).

CHI NON PUÒ UTILIZZARE LE PROCEDURE STANDARDIZZATE

Le Procedure Standardizzate non possono essere utilizzate dalle seguenti aziende:

- aziende che occupano più di 50 lavoratori.
- aziende che occupano fino a 50 lavoratori le cui attività riguardano:
 - aziende industriali a rischio rilevante di cui all'art. 2 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.;
 - centrali termoelettriche;
 - impianti ed installazioni nucleari;
 - fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
 - esposizione dei lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto.

IL DVRS SI APPLICA A:		ESCLUSIONI
Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5)	La legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino a 10 lavoratori di assolvere all'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte.	Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28: ● aziende di cui all'articolo 31. Comma 6. Lettere: a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, e successivamente modificazioni; b) centrali termoelettriche; c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, e successivamente modificazioni; d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.
SI PUÒ APPLICARE ANCHE A:		ESCLUSIONI
Aziende fino a 50 lavoratori (art. 29 comma 6)	La legislazione a tale riguardo consente alle aziende fino a 50 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte. Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art.28.	Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28; ● aziende da cui all'articolo 31. Comma 6. Lettera a, b, c, d) (indicate sopra); ● aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto (art. 29, comma 7).

MODALITÀ DI COMPUTO DEL NUMERO DI LAVORATORI

Per l'impresa che intende optare per le procedure standardizzate previste dal DVRS, in alternativa al DVR, risulta fondamentale conoscere come conteggiare correttamente il numero dei lavoratori, in quanto tale parametro non coincide sempre con il numero dei dipendenti.

L'art. 4 del D. Lgs. n. 81/2008, al comma 1, stabilisce che, nel numero dei lavoratori, non vanno computati:

- i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile;
- i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; (lettera così modificata dall'articolo 4 del d.lgs. n. 106 del 2009);
- gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;
- i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 74 del medesimo decreto;
- i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
- i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
- i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile;
- i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente;
- i lavoratori in prova (lettera aggiunta dall'articolo 2 del d.lgs. n. 106 del 2009).

Ai fini del computo dei lavoratori è necessario tenere presente che:

- i lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro (ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni)
- i lavoratori assunti a tempo parziale (ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modificazioni)

si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre (ai sensi del comma 2 dell' art. 4 del D. Lgs. n. 81/2008).

Inoltre, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato (comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative).

Nel settore agricolo, il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria (comma 4 dell' art. 4 del D. Lgs. n. 81/2008, comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 106 del 2009).

COME CALCOLARE LE UNITÀ LAVORATIVE ANNUE

Il numero dei lavoratori occupati di un'impresa viene spesso espresso in ULA (Unità Lavorative Annue).

Per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità – lavorative - anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società.

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro.

Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati.

Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA, a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento.

Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari. Ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:

TIPOLOGIA	NUMERO DIPENDENTI	ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	120	120
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1 per nove mesi 10 per quattro mesi	0.75 (*) 3.33 (**)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione.	6	3 (***)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione.	2 per nove mesi	0.75 (****)

(*) - 1×0.75 (nove dodicesimi) = 0.75 ULA

(**) - 10×0.333 (quattro dodicesimi) = 3.33 ULA

(***) - $0.5 \times 6 \times 1$ (dodici dodicesimi) = 3 ULA

(****) - $0.5 \times 2 \times 0.75$ (nove dodicesimi) = 0.75 ULA

DOVE E CON QUALI MODALITÀ DEVE ESSERE CONSERVATO IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere conservato presso l'unità produttiva alla quale si riferisce. Deve essere munito di data certa e riportare la firma del Datore di lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se persona diversa dallo stesso datore di lavoro), del Medico Competente (nominato solo nei casi in cui fosse obbligatoria la sorveglianza sanitaria) e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

ORGANISMI DI VIGILANZA E CONTROLLI

Vigilanza e controlli sono effettuati principalmente dagli ispettori delle ASL ma anche l'ISPESL, l'ARPA, Carabinieri addetti al nucleo ispettorato del lavoro, così come ispettori dell'Agenzia delle Entrate e militari della Guardia di Finanza.

I controlli specifici sono in forte aumento nel territorio italiano in quanto il tema della sicurezza sul lavoro è di estrema attualità ed i costi per lo stato derivanti ogni anno dagli incidenti sono molto elevati. Spesso gli organismi di controllo territoriali avviano, in modo indipendente o perché sollecitati da ordinanze nazionali, delle campagne di verifica a tappeto.

A seguito invece di una denuncia di infortunio all'INAIL da parte del datore di lavoro oppure dal dipendente stesso che lo ha subito, il controllo scatta automaticamente. La verifica del rispetto di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro può, infine, essere avviata anche in seguito a segnalazioni anonime.

FASI DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL D.V.R.S. (All.)

Il decreto interministeriale del 30 novembre 2012 descrive la procedura standardizzata per la valutazione dei rischi (ai sensi dell'art.6, comma 8- lettera f e dell'art.29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i) riassumendola in 4 passi fondamentali.

- **1° passo: descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni**
- **2° passo: individuazione dei pericoli presenti in azienda**
- **3° passo: Valutazione dei Rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate**
- **4° passo: Valutazione dei Rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate**

1. Cos'è la Valutazione dei Rischi V.D.R.?
2. Quando va fatta la Valutazione dei Rischi V.D.R.?
3. Chi è il responsabile della Valutazione dei Rischi?
4. Quali sono le sanzioni in caso di mancato adempimento della Valutazione dei Rischi?
5. Da quando le aziende fino a 10 lavoratori dovranno effettuare la Valutazione dei Rischi?
6. Che cosa sono le Procedure Standardizzate?
7. Quali sono i vantaggi delle Procedure Standardizzate?
8. A chi sono rivolte le Procedure Standardizzate?
9. Chi altro può utilizzare le Procedure Standardizzate?
10. Chi NON può utilizzare le Procedure Standardizzate?
11. Per lavoratori si intendono solo i dipendenti?
12. Quali categorie NON rientrano nel computo dei lavoratori occupati?
13. Le Procedure Standardizzate sono già pubblicate in Gazzetta Ufficiale?
14. Quali sono gli obblighi del Datore di Lavoro DL?
15. Il D.L. può rivestire anche il ruolo di RSPP?
16. Come avviene la nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione RSPP?
17. Che requisiti deve avere un lavoratore per ricevere la nomina di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione RSPP?
18. È obbligatorio nominare il Responsabile Servizio Prevenzione Protezione RSPP?
19. È obbligatorio nominare il Medico Competente MC?
20. Quali sono le Sanzioni per la mancata nomina del Medico competente?
21. Chi deve rivestire il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS?
22. Va data comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS?
23. La redazione del Documento di valutazione dei rischi DVR o del Documento di Valutazione dei Rischi Standardizzato DVRS può essere delegata?
24. Le piccole e medie imprese P.M.I. che hanno già il DVR, devono redigere obbligatoriamente il DVRS?
25. Sul DVRS va apposta data certa?
26. È sanzionata la mancanza della data certa sul DVRS?
27. Come si dà prova di aver effettuato la valutazione dei rischi entro una certa data?
28. Cosa devo fare una volta completato il DVR/DVRS?
29. Dove e con quali modalità deve essere conservato il DVRS?
30. Quali sono le sanzioni in caso di mancato adempimento della valutazione dei rischi?
31. Chi controlla gli adempimenti previsti dalla legge?
32. Quanto è concreta la possibilità di un controllo?
33. Cos'è l'autocertificazione?
34. Quale è la validità del DVR/DVRS? Ogni quanto deve essere rifatto?

1. Cosa è la valutazione dei rischi?

Ai sensi dell'Art. 2, comma 1, lett. q) del D.Lgs. n. 81/2008 la Valutazione dei rischi è la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Ai sensi dell'Art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

2. Quando va fatta la valutazione dei rischi?

Ai sensi dell'Art. 28, comma 3 – bis, del D.Lgs. 81/2008 (articolo così modificato dall'articolo 18 del d.lgs. n. 106 del 2009), relativamente alla valutazione dei rischi, nel caso di costituzione di nuova impresa (o trasformazione a impresa con dipendenti, quindi dall'assunzione del primo dipendente, NdA), il datore di lavoro è tenuto ad effettuarla immediatamente elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Ai sensi dell'Art. 29, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, (comma così sostituito dall'articolo 19 del d.lgs. n. 106 del 2009) la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui sopra il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

3. Chi è il responsabile della valutazione dei rischi?

Effettuare la valutazione dei rischi è responsabilità del Datore di Lavoro che, in relazione all'attività e alla struttura dell'azienda, coinvolgerà i seguenti soggetti: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente (ove previsto), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), i dirigenti e i preposti, i lavoratori e le eventuali altre persone esterne all'azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali.

4. Quali sono le sanzioni in caso di mancato adempimento della valutazione dei rischi?

● Per omessa redazione del DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena è aumentata a 4/8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l'esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, atmosfere esplosive;

● per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, dispositivi di protezione individuale, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità: ammenda da € 2.000 a € 4.000;

● per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione: ammenda da € 1.000 a € 2.000.

5. Da quando le aziende fino a 10 lavoratori dovranno effettuare la valutazione dei rischi?

La data del 31 Maggio 2013 rappresenta l'ultimo giorno di validità dell'autocertificazione: dal 1 giugno 2013 anche le aziende che occupano meno di 10 dipendenti devono dotarsi di DVR o DVRS nei casi previsti.

6. Che cosa sono le Procedure Standardizzate?

Le procedure standardizzate sono modelli di riferimento per effettuare la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione più opportune ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

7. Quali sono i vantaggi delle Procedure Standardizzate?

Le Procedure Standardizzate offrono ai Datori di Lavoro di aziende di limitata dimensione uno strumento semplificato per la Valutazione dei Rischi, basato su procedure appunto "standardizzate" che garantiscono i seguenti vantaggi:

- operare in maniera semplice e guidata
- essere certi di aver considerato tutti i rischi
- utilizzare un metodo oggettivo di valutazione
- mettersi al riparo da contestazioni da parte di un eventuale ispettore
- operare in maniera più veloce rispetto alla modalità classica prevista dall'art.29 del D. Leg.81/08.

8. A chi sono rivolte le Procedure Standardizzate?

Tutti i datori di lavoro di aziende che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29, comma 5, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

9. Chi altro può utilizzare le Procedure Standardizzate?

Tutti i datori di lavoro di aziende che occupano fino a 50 lavoratori (art. 29, comma 5, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) con le eccezioni di cui all'art. 29, comma 7, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

10. Chi NON può utilizzare le Procedure Standardizzate?

Le Procedure Standardizzate non possono essere utilizzate dalle seguenti aziende:

- aziende che occupano più di 50 lavoratori.
- aziende che occupano fino a 50 lavoratori le cui attività riguardano:
- aziende industriali a rischio rilevante di cui all'art. 2 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.;
- centrali termoelettriche;
- impianti ed installazioni nucleari;
- fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- esposizione dei lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto.

11. Per lavoratori si intendono solo i dipendenti?

NO, i lavoratori non coincidono sempre con i dipendenti e secondo l'art. 2, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 la loro casistica è più ampia.

Il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Sono equiparati ai lavoratori anche:

- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
- l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile;
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
- i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

12. Quali categorie NON rientrano nel computo dei lavoratori occupati?

Ai fini della determinazione dell'organico aziendale, cui è collegato l'obbligo di valutazione dei rischi in base alle Procedure Standardizzate o meno, NON devono essere conteggiati solo i seguenti:

- i collaboratori familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo);
- i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
- gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale;
- i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro. L'esclusione dal computo avviene solo in caso di assenza con diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, gravidanza, congedo parentale e aspettativa);
- i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro;
- i lavoratori a domicilio ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
- i volontari, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
- i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili;
- i lavoratori autonomi;
- i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a progetto, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente;
- i lavoratori in prova.

13. Le Procedure Standardizzate sono già pubblicate in gazzetta ufficiale?

Le Procedure Standardizzate sono state approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il giorno 16 maggio 2012, hanno ricevuto parere favorevole dalla Conferenza Stato Regioni in data 25 ottobre 2012, e sono state emanate con Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 (comunicazione in G.U. n. 285 del 6 dicembre 2012 ed in vigore il 6 febbraio 2013).

14. Quali sono gli obblighi del Datore di Lavoro DL?

Sono obblighi non delegabili del Datore di Lavoro, secondo il comma 1- lett. a) e b) dell'art. 17 del D. Lgs. n. 81 del 2008:

- la Valutazione di tutti i Rischi e la conseguente elaborazione e aggiornamento del DVR;
- la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai

rischi (RSPP).

Sono altresì obblighi del Datore di Lavoro o, in caso di delega, del Dirigente, secondo il comma 1 dell'art. 18 D. Lgs. n. 81/2008:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto

informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei

lavoratori già eletti o designati;

- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
- Comma 1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

15. Il Datore di Lavoro può rivestire anche il ruolo di RSPP?

L'articolo 34 del D.lgs 81/08 prevede la possibilità di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi. Il datore di lavoro può svolgere in prima persona il ruolo di RSPP se l'azienda ha al massimo 5 dipendenti, tranne che nei casi elencati nel comma 6 dell'art. 31 D.Lgs.:

- nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Il datore di lavoro che diventa RSPP deve seguire un apposito corso di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, in base alla natura del rischio presente in azienda, e seguire un corso di aggiornamento ogni 5 anni.

16. Come avviene la nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione RSPP?

La nomina del RSPP è un dovere non delegabile del datore di lavoro secondo quanto stabilito dall'articolo 17 del D.Lgs. 81/08. Per nominare come RSPP un elemento interno all'azienda occorre che questo possieda i requisiti elencati nell'articolo 32 del D.Lgs. 81/08. Nel caso in cui il datore di lavoro decida di svolgere in prima persona il ruolo di RSPP dovrà comunque seguire i dettami dell'articolo 34. La nomina avviene per mezzo di un modulo che assegna l'incarico a un soggetto definito. Tale modulo, compilato, datato e firmato dalle parti deve essere conservato in azienda insieme al Documento di Valutazione dei Rischi. Il documento di nomina dell'RSPP deve essere controfirmato dal RLS, che può porre il veto sulla scelta di una determinata persona.

17. Che requisiti deve avere un lavoratore per ricevere la nomina di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione RSPP?

I requisiti che deve possedere un lavoratore per ricevere la nomina di RSPP in azienda vengono indicati all' articolo 32 del D.Lgs. 81/08 e sono:

- devono essere adeguati ai rischi dell'azienda in cui opera;
- per ricevere la nomina a RSPP bisogna avere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria e l'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento a corsi di formazione specifici sui rischi, compresi quelli da stress lavoro correlato e di natura ergonomica.
- si può essere nominati RSPP anche se non si è in possesso del titolo di studio indicato, ammesso che si possa provare di aver svolto i compiti richiesti da almeno sei mesi alla data del 13 agosto 2003.
- negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica la nomina dell'RSPP avviene scegliendo fra il personale interno all'unità scolastica o fra il personale interno a una unità scolastica in possesso dei requisiti e che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti. In assenza di personale adeguato o disponibile ci si può avvalere di un RSPP esterno.
- chi viene nominato RSPP è tenuto a frequentare ogni 5 anni un corso di aggiornamento di durata diversa a seconda del grado di rischio valutato in azienda.

18. È obbligatorio nominare il Responsabile Servizio Prevenzione Protezione RSPP?

Sì, la nomina dell'RSPP è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro. (Art.17 D.Lgs. 81/08)

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è *"persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali descritti nell'art. 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi"* (Art. 2 D.Lgs. 81/08).

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione collabora con il datore di lavoro, il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla realizzazione del Documento di valutazione dei rischi.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione partecipa assieme al medico competente ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla riunione periodica indetta annualmente dal datore di lavoro.

L'RSPP può essere interno oppure esterno all'azienda. Deve essere nominato un RSPP obbligatoriamente interno all'azienda nei casi previsti dall'art. 31 comma 6 del d.lgs. 81/2008.

19. È obbligatorio nominare il Medico Competente MC?

Le aziende, nella persona del datore di lavoro o comunque nella persona del rappresentante legale, sono tenute alla nomina del medico competente aziendale nei casi previsti dal D. lgs. 81/08, quindi, la nomina, non è sempre obbligatoria.

L'obbligatorietà scatta nel momento in cui i lavoratori siano esposti a rischi elevati quali, ad esempio, quello chimico, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale carichi, esposizione ad amianto, piombo, agenti pericolosi.

Rientrano nelle tipologie di lavoratori per le quali la nomina del medico aziendale è obbligatoria anche quelle dei video terminalisti (con più di 20 ore a settimana davanti al monitor del computer) e lavori notturni.

La presenza di uno o più rischi, non basta di per sé a far sì che l'Azienda sia obbligata a nominare il medico competente, dipende dal grado di rischio. Il grado di rischio sui luoghi di lavoro, dipende dal *rapporto esistente fra esposizione al pericolo e il tempo di esposizione allo stesso*.

20. Quali sono le sanzioni per mancata nomina del Medico competente?

Importanti sono le sanzioni amministrative e penali cui l'Azienda non adempiente incorre per la violazione della norma che prevede l'obbligo di nomina del Medico competente. Il datore di lavoro che non nomina il medico competente rischia l'arresto con condanne dai tre ai sei mesi di reclusione oppure un'ammenda che può arrivare a 10.000 €.

21. Chi può rivestire il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS?

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la *persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro*.

Le novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008 hanno permesso di stabilire che all'interno di tutte le aziende si deve garantire la presenza di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al quale va garantita dal datore di lavoro, la formazione necessaria per gestire i rapporti con i lavoratori per questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro.

Il Rappresentante è eletto dai lavoratori, con diverse modalità, a seconda del numero di dipendenti occupati nell'azienda. Le aziende che occupano non più di 15 lavoratori, votano il Rappresentante scegliendolo tra i dipendenti, mentre le aziende che contano più di 15 lavoratori, eleggono il Rappresentante per la sicurezza all'interno delle rappresentanze sindacali aziendali. Se l'azienda non dovesse disporre di questi organismi, il Rappresentante verrebbe scelto tra i lavoratori tramite la solita votazione.

Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce anche che la nomina dei RLS deve avvenire in un'unica giornata per tutta la nazione, durante la giornata nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si celebra in un giorno non prestabilito durante la settimana europea per la sicurezza sul lavoro.

22. Va data comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS?

Con circolare 25 agosto 2009, n. 43 dell'INAIL sono state impartite le istruzioni per la trasmissione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. I datori di lavoro devono comunicare in via telematica i nominativi degli RLS non più con cadenza annuale ma solo in caso di nuova nomina o designazione. In fase di prima applicazione l'obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati. La comunicazione va effettuata elettronicamente, tramite il sito stesso dell'INAIL, secondo le modalità specificate all'interno della sopra citata. Per eseguire tale operazione l'azienda dovrà assicurarsi di disporre dei propri codici univoci di accesso (Codice Utente / PIN1 / PIN2) al portale Web dell'INAIL. In caso di indisponibilità di codesti codici, sarà necessario eseguire una registrazione sul sito o contattare la sede INAIL di competenza. L'apposita sezione del sito "Dichiarazione RSL" può essere anche utilizzata eventualmente dal consulente del lavoro o commercialista che segue l'azienda a patto che gli vengano comunicati i codici di accesso di cui sopra. I dati da comunicare all'INPS relativi al RLS sono : Cognome, Nome, Codice Fiscale e Data di inizio incarico. I dati andranno aggiornati solo a seguito di un cambio di RLS e non più a scadenza annuale. Nel caso di omessa o incompleta comunicazione all'INAIL del RLS, il D.Lgs. 81/08 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

23. La redazione del Documento di valutazione dei rischi DVR o del Documento di Valutazione dei Rischi Standardizzato DVRS può essere delegata?

No. È un obbligo del datore di lavoro che non può essere delegato. Questo non significa che il datore di lavoro non possa incaricare un consulente esterno, che dovrà essere scelto con criterio, tra persone competenti.

24. Le piccole e medie imprese PMI che hanno già il DVR, devono redigere obbligatoriamente il DVRS?

Con l'interpello n. 7 del 22 novembre 2012, il Ministero del Lavoro ha chiarito che nel caso in cui il datore di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori abbia già elaborato un proprio DVR, tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato con le indicazioni delle Procedure Standardizzate. Tuttavia, lo stesso Ministero riconosce i vantaggi dovuti all'elaborazione del DVR secondo le Procedure Standardizzate. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello n. 7 del 22 novembre 2012.

25. Sul DVRS va apposta data certa?

Il documento di cui all'Articolo 17, Comma 1, Lettera a) del D.Lgs. 81/2008, redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'Articolo 54, su supporto informatico e deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'Articolo 53, di data certa o attestata dalla

sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS o RLST e dal Medico Competente, ove nominato.

26. È sanzionata la mancanza della data certa sul DVRS?

La mancanza di data certa o attestazione della stessa con le modalità previste non è sanzionata dal legislatore in modo espresso ma è verosimile presumere, anche sulla base dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, che ciò possa costituire un'omessa valutazione dei rischi con le conseguenze previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

27. Come si dà prova di aver effettuato la valutazione dei rischi entro una certa data?

Sul frontespizio del modello di DVRS, approvato dalla Commissione consultiva, è specificato che il documento deve essere munito di "data certa". Ai fini della "data certa" il documento deve essere sottoscritto dal RSPP, dal medico competente (se nominato) e dal RLS o RLST. In mancanza del medico competente o del RLS o RLST, la data deve essere documentata o inviandosi il documento in formato pdf tramite PEC, oppure con uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge.

Tra le diverse soluzioni vi è l'apposizione del timbro di un ufficio postale sul documento avente "corpo unico" e seguendo la procedura descritta nella disposizione delle Poste italiane 93/2007. Oppure, altra soluzione semplice, è spedire il documento alla sede del proprio studio a mezzo raccomandata.

28. Cosa devo fare una volta completato il DVR?

Quanto indicato e sottoscritto nel DVR va costantemente monitorato al fine di verificare se è effettivamente coerente con le attività lavorative quotidiane. Nel caso in cui in azienda, successivamente alla redazione del DVR, vengano introdotte nuove attività oppure vi siano modifiche alle mansioni oppure un cambio di personale o anche un cambiamento delle condizioni di uno dei lavoratori (esempio: una dipendente entra in gravidanza) sarà necessario effettuare una nuova valutazione dei rischi che tenga conto delle nuove circostanze ed aggiornare materialmente il documento DVR e certificare l'avvenuto processo tramite l'acquisizione di una nuova data certa.

29. Dove e con quali modalità deve essere conservato il DVRS?

Il documento di valutazione dei rischi deve essere conservato presso l'unità produttiva alla quale si riferisce. Inoltre, deve essere munito di data certa e riportare la firma del Datore di lavoro e anche dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se persona diversa dallo stesso datore di lavoro), dal Medico Competente (nominato solo nei casi in cui fosse obbligatoria la sorveglianza sanitaria) e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

30. Quali sono le sanzioni in caso di mancato adempimento della valutazione dei rischi?

- Per omessa redazione del DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400.

La pena è aumentata a 4/8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l'esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, atmosfere esplosive;

- per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, dispositivi di protezione individuale, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità: ammenda da € 2.000 a € 4.000;

- per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione: ammenda da € 1.000 a € 2.000.

31. Chi controlla gli adempimenti previsti dalla legge?

Principalmente gli ispettori delle ASL ma anche l'ISPESL, l'ARPA, Carabinieri addetti al nucleo ispettorato del lavoro così come ispettori dell'Agenzia delle Entrate e militari della Guardia di Finanza.

32. Quanto è concreta la possibilità di un controllo?

I controlli specifici sono in forte aumento nel territorio italiano in quanto il tema della sicurezza sul lavoro è di estrema attualità ed i costi per lo stato derivanti ogni anno dagli incidenti sono molto elevati. Spesso gli organismi di controllo territoriali avviano, in modo indipendente o perché sollecitati da ordinanze nazionali, delle campagne di verifica a tappeto. A seguito invece di una denuncia di infortunio all'INAIL da parte del datore di lavoro oppure dal dipendente stesso che lo ha subito il controllo scatta automaticamente. La verifica del rispetto di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro può, infine, essere avviata anche in seguito a segnalazioni anonime.

33. Cos'è l'autocertificazione?

Prima dell'introduzione del DVRS, e comunque fino al 31 maggio 2013, le imprese che occupavano fino a 10 dipendenti potevano avvalersi di un'**autocertificazione** della Valutazione dei Rischi, a sostituzione del DVR. Il Datore di Lavoro di tali imprese poteva infatti autocertificare di aver effettuato la valutazione dei rischi senza necessariamente essere in possesso del relativo documento. La data dunque del 31 Maggio 2013 rappresenta l'ultimo giorno di validità dell'autocertificazione: dal 1 giugno 2013 anche le aziende che occupano meno di 10 dipendenti devono dotarsi di DVR o DVRS nei casi previsti.

34. Quale è la validità del DVR/DVRS? Ogni quanto deve essere rifatto?

Il legislatore non ha inteso legare al tempo l'obbligo di revisione ed aggiornamento del Documenti di Valutazione dei Rischi ma ha stabilito che la redazione del documento (conseguente naturalmente ad una nuova valutazione dei rischi) andrà eseguita in occasione di modifiche del processo produttivo, dell'organizzazione generale del lavoro interno e in caso di infortuni gravi. Pertanto il documento andrà rielaborato nel caso in cui l'azienda modifichi la propria attività o ne aggiunga una alle precedenti oppure vi sia l'introduzione di nuovi dipendenti in aggiunta all'organico precedente o anche solo in sostituzione di qualcuno.

Modello 1: Fac-simile di autocertificazione della valutazione dei rischi.
(SU CARTA INTESTATA DELL'AZIENDA)

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Articolo 29 comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008

Il sottoscritto:
nato a il residente a in via
in qualità di (datore di lavoro/legale rappresentante/datore di lavoro delegato/procuratore speciale/ecc.),
dell'azienda:

sede Legale in via. n

sede dell'unità produttiva in: via n. ...

attività svolta in via n

PREMESSO

- Che l'azienda occupa n. dipendenti (intesi come sommatoria di tutti i soggetti presenti all'interno dell'organigramma aziendale inclusi i titolari e soci) ed essendo questi non più di 10.
- Che l'azienda non rientra nelle attività considerate dall'art. 31, comma 6 lett. a, b, c, d e g di cui al D.Lgs. 81/08.

DICHIARA

di aver valutato, ai sensi dell'art. 29 comma 5 del D.Lgs 81/2008, i rischi connessi alla propria attività, in particolare: dei luoghi di lavoro, delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e ai preparati chimici impiegati, nonché tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, età, e provenienza da altri paesi.

dichiara, inoltre che, all'esito della suddetta valutazione ha:

- individuato le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuali;
- programmato le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- Programmato gli interventi di informazione e formazione per i lavoratori, gli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, gli addetti al pronto soccorso, i preposti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc.

Modello 1: Fac-simile di autocertificazione della valutazione dei rischi.
(SU CARTA INTESTATA DELL'AZIENDA)

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA AZIENDALE DEDICATA ALLA SICUREZZA

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Lo svolgimento dei compiti di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi è effettuato:

- direttamente dal datore di lavoro secondo l'art. 34 del D.Lgs. 81/08 il quale dirige, verifica e controlla la gestione della sicurezza all'interno dell'azienda. La documentazione riguardante la sicurezza è opportunamente archiviata ed è gestita dal RSPP. Per lo svolgimento delle proprie mansioni il S.P.P. può disporre anche di consulenze esterne.
- Altro:

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

- è stato eletto internamente nella figura del Sig. ed è consultato e coinvolto in tutti passaggi ove ciò è previsto dalla normativa.
- non è stato eletto e le sue attribuzioni verranno affidate al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale esterno RLST secondo le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Medico competente aziendale (ove previsto)

- È stato designato ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a, il dott.
- Il medico competente non è stato nominato poiché l'azienda non è soggetta all'istituzione del servizio di sorveglianza sanitaria

Addetti antincendio, primo soccorso ed emergenza:

.....

Addetti

.....

Data:

Il Datore di Lavoro

.....

La spiga di grano S.r.l.

Via Roma, 28
40064 Ozzano dell'Emilia (BO)

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

***Realizzato secondo le procedure standardizzate
ai sensi degli artt. 17, 28, 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.***

Data¹: 25 giugno 2013

Firme:

Datore di Lavoro Mario Rossi	
R.S.P.P. Mario Rossi	
Medico Competente Lorella Bianchi	
R.L.S. Non nominato	

**Documento di valutazione dei rischi elaborato sulla base delle
istruzioni di compilazione previste dal D.M del 30 Novembre 2012**

¹ Il documento deve essere munito di "data certa" o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte del RSPP, RLS o RLST, e del medico competente, ove nominato. In assenza di MC o RLS o RLST, la data certa va documentata con PEC o altra forma prevista dalla legge.

DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA**DATI AZIENDALI**

Ragione sociale	La spiga di grano S.r.l.
Attività economica	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (bovini).
Codice ATECO (facoltativo)	01 50 00
Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante	Mario Rossi
Indirizzo della sede legale	Via Roma, 28 40064 Ozzano dell'Emilia (BO)
Indirizzo del sito/i produttivo/i	Via Roma, 28 40064 Ozzano dell'Emilia (BO)

SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

Nominativo del Datore di Lavoro	Mario Rossi
Indicare se svolge i compiti di SPP:	SI
Nominativo R.S.P.P. Indicare se interno o esterno	Mario Rossi Interno
Nominativi A.S.P.P.	Non presenti
Addetti al Primo soccorso	Daniele Cremonini
Addetti al servizio antincendio ed evacuazione	Non nominati
Medico Competente	Non nominato
Nominativo R.L.S./R.L.S.T.	Non nominato

ALLEGATO II
ESEMPIO DI DVRS
PER UN'AZIENDA
AGRICOLA

MODULO N. 1.2

LAVORAZIONI AZIENDALI E MANSIONI

Ciclo lavorativo/attività: PRODUZIONE FORAGGI					
1	2	3	4	5	6
Fasi del ciclo lavorativo/attività	Descrizione Fasi	Area/ Reparto/ Luogo di lavoro	Attrezzature di lavoro – macchine, apparecchi, utensili, ed impianti (di produzione e servizio)	Materie prime, semilavorati e sostanze impiegate e prodotti. Scarti di lavorazione	Mansioni/ Postazioni
Lavorazioni agricole	Dissodamento, trebbiatura, falciatura, pressatura terreni.	Terreni agricoli	<ul style="list-style-type: none"> • Trattori • Trebbiatrice • Barra falciante • Dissodatore • Rotopressa • Attrezzi agricoli manuali 	IN Carburante agricolo, sementi, acqua. OUT Foraggio, scarti agricoli, filtri, oli esausti.	Agricoltore
Movimentazione foraggi	Trasporto delle rotoballe e impilamento delle stesse nel fienile.	Fienile	<ul style="list-style-type: none"> • Pala caricatrice 	IN Carburante agricolo, foraggi. OUT Filtri, oli esausti.	Agricoltore
Manutenzione dei mezzi	Attività di piccola manutenzione dei mezzi agricoli e piccole saldature.	Officina	<ul style="list-style-type: none"> • Saldatore • Compressore • Caricabatterie per trattore • Elettroutensili • Utensileria officina meccanica. 	IN Energia elettrica, utensili soggetti a manutenzione ordinaria. OUT Olio, filtri, stracci, metalli ferrosi.	Addetto officina

Ciclo lavorativo/attività: ALLEVAMENTO

1	2	3	4	5	6
Fasi del ciclo lavorativo/attività	Descrizione Fasi	Area/ Reparto/ Luogo di lavoro	Attrezzature di lavoro – macchine, apparecchi, utensili, ed impianti (di produzione e servizio)	Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione	Mansioni/ Postazioni¹
Alimentazione vitelli	<p>Le rotoballe vengono movimentate ogni 10 giorni circa con la pala. La stalla è a una distanza di circa 500 metri dal fienile e raggiungibile tramite la strada comunale.</p> <p>Una o due volte al giorno i foraggi vengono posti nella corsia di alimentazione. L'operazione viene effettuata manualmente o meccanicamente con lo spandipaglia.</p>	Stalla	<ul style="list-style-type: none"> • Pala caricatrice • Spandipaglia • Forca 	IN Foraggi, carburante.	Allevatore
				OUT Deiezioni animali, oli esausti, filtri.	
Pulizia ordinaria	<p>La corsia di foraggiamento viene pulita ogni 10 giorni circa.</p> <p>La lettiera è permanente e soggetta ad</p>	Stalla	<ul style="list-style-type: none"> • Scope da stalla • Spandipaglia 	IN Foraggi, carburante.	Allevatore

ALLEGATO II
ESEMPIO DI DVRS
PER UN'AZIENDA
AGRICOLA

Pulizia ordinaria	La corsia di foraggiamento viene pulita ogni 10 giorni circa. La lettiera è permanente e soggetta ad	Stalla	<ul style="list-style-type: none"> • Scope da stalla • Spandipaglia 	IN Foraggi, carburante.	Allevatore
				OUT Scarti paglia, olio esausto.	
Pulizia lettiera	L'asportazione della lettiera avviene ogni tre mesi circa, per	Stalla	<ul style="list-style-type: none"> • Pala caricatrice 	IN carburante	Allevatore

Ciclo lavorativo/attività: AMMINISTRAZIONE

1	2	3	4	5	6
Fasi del ciclo lavorativo/attività	Descrizione Fasi	Area/ Reparto/Luogo di lavoro	Attrezzature di lavoro – macchine, apparecchi, utensili, ed impianti (di produzione e servizio)	Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione	Mansioni/ Postazioni ²
Amministrazione	Tenuta della contabilità, organizzazione degli interventi di manutenzione, organizzazione forniture ecc.	Ufficio	<ul style="list-style-type: none"> • PC • Stampante • Fotocopiatrice • Telefax • Pesa 	IN Energia elettrica	Impiegato amministrativo
				OUT Carta	
Pulizia ordinaria	La pulizia dell'ufficio è effettuata regolarmente.	Ufficio	<ul style="list-style-type: none"> • Scopa • Panni 	IN Prodotti per la pulizia casalinghi	Impiegato amministrativo
				OUT Rifiuti	

ALLEGATO II

ESEMPIO DI DVRS

PER UN'AZIENDA AGRICOLA

MODULO N. 2

INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA

1	2	3	4	5	6	NOTE
Famiglia di pericoli	Pericoli	Pericoli presenti	Pericoli non presenti	Riferimenti legislativi	Esempi di incidenti e di criticità	Varie osservazioni
Luoghi di lavoro: - al chiuso (anche in riferimento ai locali sotterranei art. 65) - all'aperto N.B.: Tenere conto dei lavoratori disabili art.63 comma2-3	Stabilità e solidità delle strutture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali • Crollo di strutture causate da urti da parte di mezzi aziendali. 	
	Altezza, cubatura, superficie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) e normativa locale vigente	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata salubrità o ergonomia legate ad insufficienti dimensioni degli ambienti 	
	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Cadute dall'alto • Cadute in piano • Cadute in profondità • Urti 	Possibilità di inciampi e scivolamenti conseguenti a cadute su superfici sdrucciolevoli (stalla). Possibilità di urti con le attrezzature agricole o dell'officina.
	Vie di circolazione interne ed esterne (utilizzate per : - raggiungere il posto di lavoro - fare manutenzione agli impianti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Cadute dall'alto • Cadute in piano • Cadute in profondità • Contatto con mezzi in movimento • Caduta di materiali 	

Vie e uscite di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15	• Vie di esodo non facilmente fruibili	
Porte e portoni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15	• Urti, schiacciamento • Uscite non facilmente fruibili	
Scale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV punto 1.7; Titolo IV capo II ; art.113) -DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15	• Cadute; • Difficoltà nell'esodo	Presente vecchia scala a pioli nell'officina: valutare la possibilità di sostituirla con una a norma (UNI EN 131).

ALLEGATO II

ESEMPIO DI DVRS PER UN'AZIENDA AGRICOLA

Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Caduta, investimento da materiali e mezzi in movimento; • Esposizione ad agenti atmosferici 	Rischio caduta delle rotoballe impilate verticalmente nel fienile.
Microclima	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione a condizioni microclimatiche non confortevoli • Assenza di impianto di riscaldamento • Carenza di areazione naturale e/o forzata 	Nelle lavorazioni agricole: esposizione a condizioni microclimatiche non confortevoli durante i mesi caldi.
Illuminazione naturale e artificiale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15	<ul style="list-style-type: none"> • Carenza di illuminazione naturale • Abbagliamento • Affaticamento visivo • Urti • Cadute • Difficoltà nell'esodo 	
Locali di riposo e refezione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - Normativa locale vigente	<ul style="list-style-type: none"> • Scarse condizioni di igiene • Inadeguata conservazione di cibi e bevande 	
Spogliatoi e armadi per il vestiario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - Normativa locale vigente	<ul style="list-style-type: none"> • Scarse condizioni di igiene • Numero e capacità inadeguati • Possibile contaminazione degli indumenti privati con quelli di lavoro 	
Servizi igienico assistenziali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - Normativa locale vigente	<ul style="list-style-type: none"> • Scarse condizioni di igiene; • Numero e dimensioni inadeguati 	

	Dormitori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - Normativa locale vigente - DM 10/03/98 - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 - DPR 151/2011 All. I punto 66	<ul style="list-style-type: none"> • Scarsa difesa da agenti atmosferici • Incendio 	
	Aziende agricole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV, punto 6)	<ul style="list-style-type: none"> • Scarse condizioni di igiene; • Servizi idrici o igienici inadeguati 	
Ambienti confinati o a sospetto rischio di inquinamento	Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos. Pozzi neri, fognie, camini, fosse, gallerie, caldaie e simili. Scavi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV punto 3, 4; Titolo XI ; artt. 66 e 121) - DM 10/03/98 - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 - DPR 177/2011	<ul style="list-style-type: none"> • Caduta in profondità • Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza • Insufficienza di ossigeno • Atmosfere irrespirabili • Incendio ed esplosione • Contatto con fluidi pericolosi • Urto con elementi strutturali • Seppellimento 	
Lavori in quota	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme elevabili, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IV, capo II (ove applicabile); Art. 113; Allegato XX	<ul style="list-style-type: none"> • Caduta dall'alto • Scivolamento • Caduta di materiali 	
Impianti di servizio	Impianti elettrici (circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina; cabine di trasformazione; gruppi elettrogeni, sistemi fotovoltaici, gruppi di continuità, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo III) - DM 37/08 - D.Lgs 626/96 (Dir. BT) - DPR 462/01 - DM 13/07/2011	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica (folgorazione, incendio, innesco di esplosioni) 	<p>Verificare l'effettuazione delle verifiche periodiche degli impianti di messa a terra.</p> <p>Presenza la Dichiarazione di Conformità del 21/07/1995.</p> <p>Presente progetto elettrico 31/05/1995.</p> <p>Presente planimetria.</p>

ALLEGATO II

ESEMPIO DI DVRS PER UN'AZIENDA AGRICOLA

				-DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15		
	Impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici (impianti di segnalazione, allarme, trasmissione dati, ecc. alimentati con valori di tensione fino a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo III) - DM 37/08 - D.Lgs. 626/96 (Dir.BT)	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica • Esposizione a campi elettromagnetici 	
	Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - D.Lgs 17/10 - D.M. 01/12/1975 - DPR 412/93 - DM 17/03/03 - Dlgs 311/06 - D.Lgs. 93/00 - DM 329/04 - DPR 661/96 - DM 12/04/1996 - DM 28/04/2005 - DM 10/03/98 - RD 9/01/ 1927	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica • Scoppio di apparecchiature in pressione • Incendio • Esplosione • Emissione di inquinanti • Esposizione ad agenti biologici • Incidenti di natura meccanica (tagli schiacciamento, ecc) 	L'acqua calda sanitaria è riscaldata da una caldaia a GPL (serbatoio esterno, fuori terra, recintato): verificare la presenza del libretto di caldaia e l'effettuazione dei controlli periodici.
	Impianti idrici e sanitari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - DM 37/08	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione ad agenti biologici • Scoppio di apparecchiature in pressione 	

				- D.Lgs 93/00		
	Impianti di distribuzione e utilizzazione di gas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs.s 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - Legge n. 1083 del 1971 - D.Lgs. 93/00 - DM 329/04 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili	<ul style="list-style-type: none"> • Incendio • Esplosione • Scoppio di apparecchiature in pressione • Emissione di inquinanti 	
	Impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili, piattaforme elevatrici, montascale)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - DPR 162/99 - D.Lgs 17/10 - DM 15/09/2005	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura meccanica (schiacciamento, caduta, ecc.) • Incidenti di natura elettrica 	
Attrezzature di lavoro - Impianti di produzione, apparecchi e macchinari fissi	Apparecchi e impianti in pressione (es. reattori chimici, autoclavi, impianti e azionamenti ad aria compressa, compressori industriali, ecc., impianti di distribuzione dei carburanti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - D.Lgs. 17/2010 - D.Lgs. 93/2000 - DM 329/2004	<ul style="list-style-type: none"> • Scoppio di apparecchiature in pressione • Emissione di inquinanti • getto di fluidi e proiezione di oggetti 	
	Impianti e apparecchi termici fissi (forni per trattamenti termici, forni per carrozzerie, forni per panificazione, centrali termiche di processo, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (Dir. BT) - D.Lgs. 17/2010 - D.Lgs. 93/00 -DM 329/04	<ul style="list-style-type: none"> • Contatto con superfici calde • Incidenti di natura elettrica • Incendio • Esplosione • Scoppio di apparecchiature in pressione • Emissione di inquinanti 	

ALLEGATO II

ESEMPIO DI DVRS PER UN'AZIENDA AGRICOLA

				- DM 12/04/1996 - DM 28/04/2005 - D. Lgs 8/3/2006 n. 139, art. 15		
	<p>Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc.; macchine tessili, alimentari, per la stampa, ecc. (esempi: Torni, Presse, Trapano a colonna, Macchine per il taglio o la saldatura, Mulini, Telai, Macchine rotative, Impastatrici, centrifughe, lavatrici industriali, ecc.)</p> <p>Impianti automatizzati per la produzione di articoli vari (ceramica, laterizi, materie plastiche, materiali metallici, vetro, carta, ecc.)</p> <p>Macchine e impianti per il confezionamento, l'imbottigliamento, ecc.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I e III; Tit. XI) - D.Lgs 17/2010	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura meccanica (urti, tagli, trascinamento, perforazione, schiacciamenti, proiezione di materiale in lavorazione). • Incidenti di natura elettrica Innesco atmosfere esplosive • Emissione di inquinanti • Caduta dall'alto 	
	<p>Impianti di sollevamento, trasporto e movimentazione materiali (gru, carri ponte, argani, elevatori a nastro, nastri trasportatori, sistemi a binario, robot manipolatori, ecc)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I e III) - D.Lgs 17/2010	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura meccanica (urto, trascinamento, schiacciamento) • Caduta dall'alto • Incidenti di natura elettrica 	Presente pala sollevatrice per movimentazione foraggi. Le operazioni di movimentazione vengono effettuate su terreno pianeggiante.
	<p>Impianti di aspirazione trattamento e filtraggio aria (per polveri o vapori di lavorazione, fumi di saldatura,</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III; Tit. XI; Allegato IV,	<ul style="list-style-type: none"> • Esplosione • Incendio • Emissione di inquinanti 	

ecc.)			punto 4) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs. 17/2010		
Serbatoi di combustibile fuori terra a pressione atmosferica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- DM 31/07/1934 - DM 19/03/1990 - DM 12/09/2003	<ul style="list-style-type: none"> • Sversamento di sostanze infiammabili e inquinanti • Incendio • Esplosione 	Serbatoio di combustibile addossato alla parete dell'officina meccanica e adiacente al silos per i mangimi; valutare la possibilità di spostare il serbatoio in luogo idoneo, ad una distanza di sicurezza di almeno 3 metri da costruzioni o altre strutture.
Serbatoi interrati (compresi quelli degli impianti di distribuzione stradale)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Legge 179/2002 art. 19 - D.lgs 132/1992 - DM n.280/1987, - DM 29/11/2002 - DM 31/07/1934	<ul style="list-style-type: none"> • Sversamento di sostanze infiammabili e inquinanti • Incendio • Esplosione 	
Distributori di metano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DM 24/05/2002 e smi	<ul style="list-style-type: none"> • Esplosione • Incendio 	
Serbatoi di GPL Distributori di GPL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - D.Lgs 93/00 - DM 329/04 - Legge n.10 del 26/02/2011 - DM 13/10/1994 - DM 14/05/2004 - DPR 24/10/2003 n. 340 e smi	<ul style="list-style-type: none"> • Esplosione • Incendio 	Verificare il libretto e i controlli periodici del serbatoio GPL esterno.

ALLEGATO II

ESEMPIO DI DVRS PER UN'AZIENDA AGRICOLA

<p>Attrezzature di lavoro -</p> <p>Apparecchi e dispositivi elettrici o ad azionamento non manuale trasportabili, portatili.</p> <p>Apparecchi termici trasportabili</p>	<p>Apparecchiature informatiche e da ufficio (PC, stampante, fotocopiatrice, fax, ecc.)</p> <p>Apparecchiature audio o video (Televisori Apparecchiature stereofoniche, ecc.)</p> <p>Apparecchi e dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (registratori di cassa, sistemi per controllo accessi, ecc.)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo III)</p> <p>- D.Lgs. 626/96 (BT)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica 	<p>Presenza di apparecchiature informatiche e da ufficio.</p>
<p>Attrezzature in pressione trasportabili</p>	<p>Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (trapano, avvitatore, tagliaiepi elettrico, ecc.)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I e III)</p> <p>- D.Lgs. 626/96 (BT)</p> <p>- D.Lgs. 17/2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura meccanica • Incidenti di natura elettrica • Scarsa ergonomia dell'attrezzature di lavoro 	<p>Presenti utensili portatili in officina, utilizzati saltuariamente.</p>
	<p>Apparecchi portatili per saldatura (saldatrice ad arco, saldatrice a stagno, saldatrice a cannello, ecc)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III: Tit. XI)</p> <p>- D.Lgs. 626/96 (BT)</p> <p>- DM 10/03/98</p> <p>- D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15</p> <p>- Regole tecniche di p.i. applicabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione a fiamma o calore • Esposizione a fumi di saldatura • Incendio • Incidenti di natura elettrica • Innesco esplosioni • Scoppio di bombole in pressione 	<p>Presente saldatore in officina, usato saltuariamente.</p>
	<p>Elettrodomestici (Frigoriferi, forni a microonde, aspirapolveri, ecc)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III)</p> <p>- D.Lgs 626/96 (BT)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica • Incidenti di natura meccanica 	

				- D.Lgs 17/2010		
Apparecchi termici trasportabili (Termoventilatori, stufe a gas trasportabili, cucine a gas, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) -D.Lgs. 626/96 (BT) -D.Lgs 17/2010 DPR 661/96	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica • Formazione di atmosfere esplosive • Scoppio di apparecchiature in pressione • Emissione di inquinanti • Incendio 	
Organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico o industriale (Avvolgicavo, cordoncini di prolunga, adattatori, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo III) -D.Lgs 626/96 (BT)	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica • Incidenti di natura meccanica 	Vari ad uso domestico
Apparecchi di illuminazione (Lampade da tavolo, lampade da pavimento, lampade portatili, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo III) D.Lgs 626/96 (BT)	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica 	In ufficio e ad uso domestico.
Gruppi elettrogeni trasportabili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs. 17/2010 - DM 13/07/2011	<ul style="list-style-type: none"> • Emissione di inquinanti • Incidenti di natura elettrica • Incidenti di natura meccanica • Incendio 	
Attrezzature in pressione trasportabili (compressori, sterilizzatrici, bombole, fusti in pressione, recipienti criogenici, ecc.)	<input type="checkbox"/>			- D.lgs 81/08 s.m.i. (Titolo III capo I e III) - D.Lgs 626/96 (BT) - D.Lgs 17/2010 - D.Lgs 93/2000 - D.Lgs 23/2002	<ul style="list-style-type: none"> • Scoppio di apparecchiature in pressione • Incidenti di natura elettrica • Incidenti di natura meccanica • Incendio 	Verificare libretto e manutenzione del compressore in officina.
Apparecchi elettromedicali (ecografi, elettrocardiografi, defibrillatori, elettrostimolatori, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 37/2010	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica 	

ALLEGATO II

ESEMPIO DI DVRS PER UN'AZIENDA AGRICOLA

	Apparecchi elettrici per uso estetico (apparecchi per massaggi meccanici, depilatori elettrici, lampade abbronzanti, elettrostimolatori, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 110/2011	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica 	
Attrezzature di lavoro - Altre attrezzature a motore	Macchine da cantiere (escavatori, gru, trivelle, betoniere, dumper, autobetonpompa, rullo compressore, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 17/2010	<ul style="list-style-type: none"> • Ribaltamento • Incidenti di natura meccanica • Emissione di inquinanti 	
	Macchine agricole (Trattrici, Macchine per la lavorazione del terreno, Macchine per la raccolta, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - DM 19/11/2004 - D.Lgs 17/2010	<ul style="list-style-type: none"> • Ribaltamento • Incidenti di natura meccanica • Emissione di inquinanti 	Presenti diverse macchine agricole, tutte abbastanza recenti e provviste di arco o cabina: verificare la presenza dei libretti d'uso e manutenzione. Provvedere all'installazione di una griglia protettiva per le parti in movimento/calde, dove assenti.
	Carrelli industriali (Muletti, transpallett, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 626/96 (BT) - D.Lgs 17/2010	<ul style="list-style-type: none"> • Ribaltamento • Incidenti di natura meccanica • Emissione di inquinanti • Incidenti stradali 	
	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 - D.lgs. 35/2010,	<ul style="list-style-type: none"> • Ribaltamento • Incidenti di natura meccanica • Sversamenti di inquinanti 	Solo autobotte non utilizzata.
	Mezzi trasporto persone (Autovetture, Pullman, Autoambulanze, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti stradali 	La sede legale (con l'ufficio, fienile e capannone) è ubicata a circa 500 m di distanza dalla stalla, che viene raggiunta attraverso autovettura su strada asfaltata.

Attrezzature di lavoro - Utensili manuali	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.lgs 81/08 s.m.i. (Titolo III capo I)	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura meccanica 	Presenti diverse attrezzature nell'officina, ma utilizzata saltuariamente.
Scariche atmosferiche	Scariche atmosferiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo III) - DM 37/08 - DPR 462/01	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica (folgorazione) • Innesco di incendi o di esplosioni 	Necessaria relazione su rischio fulminazione.
Lavoro al videoterminale	Lavoro al videoterminale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VII ; Allegato XXXIV)	<ul style="list-style-type: none"> • Posture incongrue, movimenti ripetitivi. • Ergonomia del posto di lavoro • Affaticamento visivo 	L'attività nell'ufficio amministrativo non supera le 20 ore settimanali.
Agenti fisici	Rumore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I ; Titolo VIII, Capo II)	<ul style="list-style-type: none"> • Ipoacusia • Difficoltà di comunicazione • Stress psicofisico 	Alcuni trattori non sono cabinati ma vengono utilizzati idonei DPI (cuffie otoprotettori).
	Vibrazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I ; Titolo VIII, Capo III)	<ul style="list-style-type: none"> • Sindrome di Raynaud • Lombalgia 	Per uso trattori nelle lavorazioni agricole.
	Campi elettromagnetici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I; Titolo VIII, Capo IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Assorbimento di energia e correnti di contatto 	
	Radiazioni ottiche artificiali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I; Titolo VIII, Capo V)	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione di occhi e cute a sorgenti di radiazioni ottiche di elevata potenza e concentrazione. 	
	Microclima di ambienti severi infrasuoni, ultrasuoni, atmosfere iperbariche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I)	<ul style="list-style-type: none"> • Colpo di calore • Congelamento • Cavitazione • Embolia 	

ALLEGATO II

ESEMPIO DI DVRS PER UN'AZIENDA AGRICOLA

Radiazioni ionizzanti	Raggi alfa, beta, gamma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 230/95	• Esposizione a radiazioni ionizzanti	
Sostanze pericolose	Agenti chimici (comprese le polveri)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IX, Capo I; Allegato IV punto 2) - RD 6/5/1940, n. 635 e s.m.i.	• Esposizione per contatto, ingestione o inalazione. • Esplosione • Incendio	Allevamento biologico: non vengono utilizzati prodotti fitosanitari.
	Agenti cancerogeni e mutageni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IX, Capo II)	• Esposizione per contatto, ingestione o inalazione.	
	Amianto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 (Titolo IX, Capo III)	• Inalazione di fibre	Tutto bonificato.
Agenti biologici	Virus, batteri, colture cellulari, microrganismi, endoparassiti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo X)	• Esposizione per contatto, ingestione o inalazione	Possibilità di zoonosi per presenza di animali.
Atmosfere esplosive	Presenza di atmosfera esplosive (a causa di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo XI; Allegato IV punto 4)	• Esplosione	
Incendio	Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo I, Capo III, sez. VI ; Allegato IV punto 4) - D.M. 10 marzo 1998 - D. Lgs 8/3/2006 n. 139, art. 15 - Regole	• Incendio • Esplosioni	Verificare se il fienile e/o il capannone sono attività soggette a Certificato Prevenzione Incendi (CPI). Verificare la presenza di un Piano di emergenza ed evacuazione. I presidi antincendio (estintori) presenti in tutti gli ambienti a maggior rischio (officina, fienile, serbatoi e trattori), sono regolarmente controllati dalla ditta CEA. Presente anche registro di manutenzione.

				tecniche di p.i. applicabili - DPR 151/2011		
Altre emergenze	Inondazioni, allagamenti, terremoti, ecc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo I, Capo III, sez. VI)	• Cedimenti strutturali	
Fattori organizzativi	Stress lavoro-correlato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 28, comma 1 -bis) - Accordo europeo 8 ottobre 2004 - Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18/11/2010	• Numerosi infortuni/assenze • Evidenti contrasti tra lavoratori • disagio psico-fisico • calo d'attenzione, • Affaticamento • Isolamento	Ruoli e mansioni sono correttamente distribuiti. Non si sono verificati casi recenti di infortuni (l'ultimo infortunio risale al 1993).
Condizioni di lavoro particolari	Lavoro notturno, straordinari, lavori in solitario in condizioni critiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	• Incidenti causati da affaticamento • Difficoltà o mancanza di soccorso • Mancanza di supervisione	
Pericoli connessi all'interazione con persone	Attività svolte a contatto con il pubblico (attività ospedaliera, di sportello, di formazione, di assistenza, di intrattenimento, di rappresentanza e vendita, di vigilanza in genere, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	• Aggressioni fisiche e verbali	
Pericoli connessi all'interazione con animali	Attività svolte in allevamenti, maneggi, nei luoghi di intrattenimento e spettacolo, nei mattatoi, stabulari, ecc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	• Aggressione, calci, morsi, punture, schiacciamento, ecc.	L'allevamento presenta ricovero e stabulazione libera, con stalla coperta da tettoia e area scoperta per il pascolo (recintata). I bovini si muovono autonomamente dalla zona coperta a quella

ALLEGATO II

ESEMPIO DI DVRS PER UN'AZIENDA AGRICOLA

						scoperta: il contatto diretto con gli operatori è molto limitato. Il rischio di lesioni per incidenti derivanti dall'uso di attrezzature zootecniche e sanitarie (aghi di siringhe, bisturi ecc.) è molto remoto, in quanto tutte le operazioni a rischio vengono effettuate da personale veterinario esterno e specializzato, in un apposito box della stalla.
Movimentazione manuale dei carichi	Posture incongrue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI Allegato XXXIII)	• Prolungata assunzione di postura incongrua	
	Movimenti ripetitivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI; Allegato XXXIII)	• Elevata frequenza dei movimenti con tempi di recupero insufficienti	
	Sollevamento e spostamento di carichi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI; Allegato XXXIII)	• Sforzi eccessivi • Torsioni del tronco • Movimenti bruschi • Posizioni instabili	Quasi tutte le operazioni sono effettuate con l'ausilio di macchine; quelle effettuate manualmente sono molto limitate nel tempo.
Lavori sotto tensione	Pericoli connessi ai lavori sotto tensione (lavori elettrici con accesso alle parti attive di impianti o apparecchi elettrici)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 82)	• Folgorazione	Il personale non è autorizzato ad effettuare lavorazioni su parti elettriche in tensione.
Lavori in prossimità di parti attive di impianti elettrici	Pericoli connessi ai lavori in prossimità di parti attive di linee o impianti elettrici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 83 e Allegato I)	• Folgorazione	
ALTRO		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

VALUTAZIONE RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE e PROTEZIONE ATTUATE, PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

	Valutazione dei rischi e misure attuate					Programma di miglioramento		
	1	2	3	4	5	6	7	8
N.	Area/Reparto /Luogo di lavoro	Mansioni/ Postazioni	Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza	Eventuali strumenti di supporto	Misure attuate	Misure di miglioramento da adottare Tipologie di Misure Prev./Prot.	Incaricati della realizzazione	Data di attuazione delle misure di miglioramento
1	STALLA	ALLEVATORE	CADUTA IN PIANO PER SCIVOLAMENTO E POSSIBILITA' DI URTI	Linee Guida ISPESL Profili di rischio per comparto	USO DI CALZARI ANTISCIVOLO	FORMAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI	DATORE DI LAVORO	ENTRO DICEMBRE 2013
2	OFFICINA	ADDETTO OFFICINA	URTI CON LE ATTREZZATURE	Linee Guida ISPESL Profili di rischio per comparto		FORMAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI	DATORE DI LAVORO	ENTRO DICEMBRE 2013
3	OFFICINA	ADDETTO OFFICINA	UTILIZZO SCALA NON A NORMA	Linee Guida ISPESL Profili di rischio per comparto	CESSAZIONE UTILIZZO DELLA STESSA	SOSTITUZIONE VECCHIA SCALA A PIOLI CON UNA A NORMA	DATORE DI LAVORO	ENTRO DICEMBRE 2013
4	FIENILE	AGRICOLTORE	CADUTA ROTOBALLE	Linee Guida ISPESL Profili di rischio per comparto		SEGNALAZIONE DEL PERICOLO DI CADUTA CON CARTELLO	DATORE DI LAVORO	ENTRO DICEMBRE 2013

ALLEGATO II

ESEMPIO DI DVRS PER UN'AZIENDA AGRICOLA

5	TERRENI AGRICOLI	AGRICOLTORE	MICROCLIMA: ESPOSIZIONE A CONDIZIONI CLIMATICHE NON FAVOREVOLI	Linee Guida ISPESL Profili di rischio per comparto	USO DI TRATTORE CABINATO NEI MESI CALDI	FORMAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI	DATORE DI LAVORO	ENTRO DICEMBRE 2013
6	TUTTI	TUTTI	IMPIANTI DI SERVIZIO: INCIDENTI DI NATURA ELETTRICA	Linee Guida ISPESL Profili di rischio per comparto		EFFETTUAZIONE VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA	DATORE DI LAVORO	ENTRO DICEMBRE 2013
7	TUTTI	TUTTI	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO: RISCHIO INCENDIO/ ESPLOSIONE	Linee Guida ISPESL Profili di rischio per comparto	MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	FORMAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI	DATORE DI LAVORO	ENTRO DICEMBRE 2013
8	TUTTI	TUTTI	SERBATOIO DI COMBUSTIBILE FUORI TERRA: RISCHIO INCENDIO/ ESPLOSIONE	Linee Guida ISPESL Profili di rischio per comparto	MANUTENZIONE ORDINARIA	VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI SPOSTARE IL SERBATOIO ALLA Distanza di almeno 3 METRI DA TUTTO IL RESTO (parete officina e silos).	DATORE DI LAVORO	ENTRO DICEMBRE 2013
9	TUTTI	TUTTI	SERBATOIO DI GPL: RISCHIO INCENDIO/ ESPLOSIONE	Linee Guida ISPESL Profili di rischio per comparto	MANUTENZIONE ORDINARIA	FORMAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI	DATORE DI LAVORO	ENTRO DICEMBRE 2013
10	UFFICIO	IMPIEGATO AMMINISTRATIVO	APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DA UFFICIO: INCIDENTI DI NATURA ELETTRICA	Linee Guida ISPESL Profili di rischio per comparto	MANUTENZIONE ORDINARIA	FORMAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI	DATORE DI LAVORO	ENTRO DICEMBRE 2013
11	OFFICINA	ADDETTO OFFICINA	UTENSILI PORTATILI ELETTRICI: INCIDENTI DI NATURA	Linee Guida ISPESL Profili di rischio per comparto	MANUTENZIONE ORDINARIA	FORMAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI	DATORE DI LAVORO	ENTRO DICEMBRE 2013

			MECCANICA ED ELETTRICA					
12	OFFICINA	ADDETTO OFFICINA	APPARECCHI PORTATILI PER SALDATURA: ESPOSIZIONE A FIAMMA E A FUMI DI SALDATURA	Linee Guida ISPEL Profili di rischio per comparto	UTILIZZO MASCHERA PER SALDATURA	FORMAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI	DATORE DI LAVORO	ENTRO DICEMBRE 2013
13	UFFICIO	IMPIEGATO AMMINISTRATIVO	ORGANI DI COLLEGAMENTO ELETTRICO MOBILI AD USO DOMESTICO E APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE: RISCHI DI NATURA ELETTRICA	Linee Guida ISPEL Profili di rischio per comparto		FORMAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI	DATORE DI LAVORO	ENTRO DICEMBRE 2013
14	OFFICINA	ADDETTO OFFICINA	ATTREZZATURE IN PRESSIONE TRASPORTABILI: SCOPIO E INCIDENTI DI NATURA ELETTRICA	Linee Guida ISPEL Profili di rischio per comparto	MANUTENZIONE ORDINARIA	VERIFICARE LA REVISIONE DEL COMPRESSORE IN OFFICINA	DATORE DI LAVORO	ENTRO DICEMBRE 2013
15	TERRENI AGRICOLE/FIENILE /CAPANNONE	AGRICOLTORE	RIBALTAMENTO MACCHINE AGRICOLE E INCIDENTI DI NATURA MECCANICA	Linee Guida ISPEL Profili di rischio per comparto	ADDESTRAMENTO LAVORATORE ALL'USO DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA (18/06/2010)	PROTEGGERE LE PARTI MECCANICHE IN MOVIMENTO CON GRIGLIA, OVE NON PRESENTI	DATORE DI LAVORO	ENTRO DICEMBRE 2013
16	TUTTI	TUTTI	MEZZI DI TRASPORTO PERSONE: INCIDENTI STRADALI	Linee Guida ISPEL Profili di rischio per comparto		FORMAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI	DATORE DI LAVORO	ENTRO DICEMBRE 2013

ALLEGATO II

ESEMPIO DI DVRS PER UN'AZIENDA AGRICOLA

17	TERRENI AGRICOLI/ OFFICINA	AGRICOLTORE/ ADDETTO OFFICINA	UTENSILI MANUALI: INCIDENTI DI NATURA MECCANICA	Linee Guida ISPESL Profili di rischio per comparto	MANUTENZIONE ORDINARIA	FORMAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI	DATORE DI LAVORO	ENTRO DICEMBRE 2013
18	TERRENI AGRICOLI/FIENILE/ CAPANNONE	AGRICOLTORE	RUMORE	Linee Guida ISPESL Profili di rischio per comparto	USO DI CUFFIE OTOPROTETTORI O TRATTORI CABINATI	FORMAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI	DATORE DI LAVORO	ENTRO DICEMBRE 2013
19	TERRENI AGRICOLI/FIENILE/ CAPANNONE	AGRICOLTORE	VIBRAZIONI	Linee Guida ISPESL Profili di rischio per comparto	USO DI TRATTORI CABINATI	FORMAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI	DATORE DI LAVORO	ENTRO DICEMBRE 2013
20	STALLA	ALLEVATORE	AGENTI BIOLOGICI: RISCHIO DI ESPOSIZIONE PER CONTATTO E INALAZIONE	Linee Guida ISPESL Profili di rischio per comparto	UTILIZZO DI ADEGUATI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (ES. MASCHERE E CALZARI) O DI TRATTORE CABINATO DURANTE LA RIMOZIONE DELLA LETTIERA	FORMAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI	DATORE DI LAVORO	ENTRO DICEMBRE 2013
21	TUTTI	TUTTI	SOSTANZE COMBUSTIBILI, INFIAMMABILI: RISCHIO INCENDIO E ESPLOSIONI	Linee Guida ISPESL Profili di rischio per comparto		VERIFICARE SE PRESENTI ATTIVITA' SOGGETTE A SCIA O CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI FORMAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI	DATORE DI LAVORO	ENTRO DICEMBRE 2013 ENTRO DICEMBRE 2013
22	STALLA	ALLEVATORE	PERICOLI CONNESSI ALL'INTERAZIONE CON ANIMALI	Linee Guida ISPESL Profili di rischio per comparto	INTERAZIONE RIDOTTA E SEPARAZIONE DELLE VARIE AREE	FORMAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI	DATORE DI LAVORO	ENTRO DICEMBRE 2013

Cooperativa Sociale Il Nido a r.l.
Via Ponti Rossi 2 – 40013 Castel Maggiore (BO)

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Realizzato secondo le procedure standardizzate
ai sensi degli artt. 17, 28, 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Data¹, 27 giugno 2013

Firme:

Datore di Lavoro Fabio Verdi	
R.S.P.P. Fabio Verdi	
Medico Competente Lucia Greco	
R.L.S. Non nominato	

**Documento di valutazione dei rischi elaborato sulla base delle
istruzioni di compilazione previste dal D.M del 30 Novembre 2012**

¹ Il documento deve essere munito di “data certa” o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte del RSPP, RLS o RLST, e del medico competente, ove nominato. In assenza di MC o RLS o RLST, la data certa va documentata con PEC o altra forma prevista dalla legge.

DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA

DATI AZIENDALI

Ragione sociale	Il Nido Cooperativa Sociale a r.l.
Attività economica	Attività di assistenza sociale non residenziale
Codice ATECO (facoltativo)	88. 91.
Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante	Fabio Verdi
Indirizzo della sede legale	Via Ponti Rossi 2 – 40013 Castel Maggiore (BO)
Indirizzo del sito/i produttivo/i	Tutti i servizi sono erogati presso strutture committenti/appaltanti.

SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

Nominativo del Datore di Lavoro	Fabio Verdi
Indicare se svolge i compiti di SPP:	SI
Nominativo R.S.P.P.	Fabio Verdi interno
Indicare se interno o esterno	
Nominativi A.S.P.P.	Non nominati
Addetti al Primo soccorso	Giacomo Rossi, Maria Violi
Addetti al servizio antincendio ed evacuazione	Marco Giannini, Alberto Gallo
Medico Competente	Lucia Greco
Nominativo R.L.S./R.L.S.T.	Non nominato

MODULO N. 1.2

LAVORAZIONI AZIENDALI E MANSIONI

Ciclo lavorativo/attività: SETTORE EDUCATIVO					
1	2	3	4	5	6
Fasi del ciclo lavorativo/attività	Descrizione Fasi	Area/ Reparto/ Luogo di lavoro	Attrezzature di lavoro – macchine, apparecchi, utensili, ed impianti (di produzione e servizio)	Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione	Mansioni/ Postazioni
Doposcuola e recupero scolastico	Gli educatori assistono gli studenti per l'esecuzione dei compiti scolastici, in gruppo o individualmente. Il servizio è rivolto a minori che frequentano le scuole elementari, medie e superiori.	Parrocchie, abitazioni private.	Computer portatile Strumenti di uso comune per svolgere le attività didattiche (penne, libri, quaderni, ecc.).		Educatore
Sostegno educativo individuale	Gli educatori forniscono un servizio di sostegno rivolto ai ragazzi che presentano maggiore disagio in ambito cognitivo e comportamentale.	Parrocchie, abitazioni private.	Computer portatile Strumenti di uso comune per svolgere le attività didattiche (penne, libri, quaderni, ecc.).		Educatore
Attività ludico - ricreative	Gli educatori intraprendono con i ragazzi attività ludico – ricreative e di socializzazione (es. giochi di squadra) all'aperto.	Cortili esterni alle parrocchie.	Pallone		Educatore

ALLEGATO III
ESEMPIO DI DVRS
PER UNA
COOPERATIVA
SOCIALE

Ciclo lavorativo/attività: SETTORE PULIZIE					
1	2	3	4	5	6
Fasi del ciclo lavorativo /attività	Descrizione Fasi	Area/ Reparto/Luogo di lavoro	Attrezzature di lavoro – macchine, apparecchi, utensili, ed impianti (di produzione e servizio)	Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione	Mansioni/ Postazioni
Pulizia	Pulizia di ambienti comuni	Locali comuni: parrocchie, condomini, uffici, abitazioni private, compresi bagni, cucine, ascensori, scale e giardini.	<ul style="list-style-type: none"> • Scala per pulire i vetri; • Carrello di servizio; • Spazzolone; • Stracci; • Scope; • Guanti in lattice usa e getta; • Spugne; • Secchio. 	IN	Addetto alle pulizie
				<ul style="list-style-type: none"> • Acqua; • Detersivi e prodotti per la pulizia ad uso domestico quali: detergente, disinfettante, candeggiante, alcool denaturato. 	
				OUT	
				<ul style="list-style-type: none"> • Rifiuti • Contenitori vuoti dei prodotti 	

Ciclo lavorativo/attività: AMMINISTRAZIONE

1	2	3	4	5	6
Fasi del ciclo lavorativo/attività	Descrizione Fasi	Area/ Reparto/ Luogo di lavoro	Attrezzature di lavoro – macchine, apparecchi, utensili, ed impianti (di produzione e servizio)	Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione	Mansioni/ Postazioni
Amministrazione	Tenuta delle registrazioni contabili, gestione delle attività, organizzazione forniture ecc.	Presso il proprio domicilio	<ul style="list-style-type: none"> • PC portatile; • Telefono; • Fax; • Stampante • Spillatrice 	IN <ul style="list-style-type: none"> • Carta OUT	Impiegato amministrativo

ALLEGATO III
ESEMPIO DI DVRS
PER UNA
COOPERATIVA
SOCIALE

MODULO N. 2

INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA

1	2	3	4	5	6	NOTE
Famiglia di pericoli	Pericoli	Pericoli presenti	Pericoli non presenti	Riferimenti legislativi	Esempi di incidenti e di criticità	Varie osservazioni
Luoghi di lavoro: - al chiuso (anche in riferimento ai locali sotterranei art. 65) - all'aperto N.B.: Tenere conto dei lavoratori disabili art.63 comma2-3	Stabilità e solidità delle strutture	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali • Crollo di strutture causate da urti da parte di mezzi aziendali. 	
	Altezza, cubatura, superficie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) e normativa locale vigente	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata salubrità o ergonomia legate ad insufficienti dimensioni degli ambienti 	
	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Cadute dall'alto • Cadute in piano • Cadute in profondità • Urti 	Sussiste la possibilità di cadute in piano: soprattutto inciampi e scivolamenti dovuti alla presenza di superfici bagnate durante le operazioni di pulizia. Sussiste la possibilità di urti con il mobilio e per la presenza di spigoli vivi.
	Vie di circolazione interne ed esterne (utilizzate per : -raggiungere il posto di lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Cadute dall'alto • Cadute in piano • Cadute in profondità • Contatto con mezzi in movimento 	Sussiste, la possibilità di cadute in piano (inciampi e scivolamenti).

- fare manutenzione agli impianti)				• Caduta di materiali	
Vie e uscite di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15	• Vie di esodo non facilmente fruibili	Addetti alle pulizie/educatori: le mansioni si svolgono presso strutture quali parrocchie, condomini, uffici e abitazioni private; pertanto, prima di iniziare le attività in nuove strutture appaltanti, il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi che non vi siano rischi legati ad un'eventuale cattiva gestione delle stesse.
Porte e portoni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15	• Urti, schiacciamento • Uscite non facilmente fruibili	Addetti alle pulizie/educatori: le mansioni si svolgono presso strutture quali parrocchie, condomini, uffici e abitazioni private; pertanto, prima di iniziare le attività in nuove strutture appaltanti, il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi che non vi siano rischi legati ad un'eventuale cattiva gestione delle stesse.
Scale		<input checked="" type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV punto 1.7; Titolo IV capo II ; art.113) -DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139,	• Cadute; • Difficoltà nell'esodo	La presenza di scale è abbastanza frequente. Il pericolo è maggiore per gli addetti alle pulizie, per i quali sussiste il rischio connesso alla presenza di superfici bagnate durante la pulizia dei pavimenti, e all'utilizzo frequente di scala portatile per la pulizia dei vetri. NOTA: considerando che le pulizie sono effettuate quasi esclusivamente da personale femminile, si ricorda che salire su scale portatili è vietato alle lavoratrici gestanti per tutto il periodo della gravidanza – vedi

ALLEGATO III

ESEMPIO DI DVRS

PER UNA

COOPERATIVA

SOCIALE

			art. 15		D.Lgs. 151/2001).
Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni		■	□	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Caduta, investimento da materiali e mezzi in movimento; • Esposizione ad agenti atmosferici <p>Gli educatori svolgono attività ludico-ricreative all'aperto; pertanto potrebbero essere esposti ad agenti atmosferici (soprattutto radiazione solare nei mesi più caldi). La stessa cosa vale per gli addetti alle pulizie che possono svolgere il proprio servizio anche in luoghi di lavoro esterni (es. giardini).</p> <p>NOTA: considerando che le attività ludico-ricreative espongono al rischio di urti, colpi e scuotimenti, le lavoratrici gestanti devono astenersi da questo tipo di attività - vedi D.Lgs. 151/2001).</p>
Microclima	□	■		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione a condizioni microclimatiche non confortevoli • Assenza di impianto di riscaldamento • Carenza di areazione naturale e/o forzata
Illuminazione naturale e artificiale	□	■		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15	<ul style="list-style-type: none"> • Carenza di illuminazione naturale • Abbagliamento • Affaticamento visivo • Urti • Cadute • Difficoltà nell'esodo <p>Addetti alle pulizie/educatori: le mansioni si svolgono presso strutture quali parrocchie, condomini, uffici e abitazioni private; pertanto, prima di iniziare le attività in nuove strutture appaltanti, il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi che non vi siano rischi legati ad un'eventuale cattiva gestione delle stesse.</p>
Locali di riposo e refezione	□	■		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - Normativa locale vigente	<ul style="list-style-type: none"> • Scarse condizioni di igiene • Inadeguata conservazione di cibi e bevande

	Spogliatoi e armadi per il vestiario	■	□	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - Normativa locale vigente	<ul style="list-style-type: none"> • Scarse condizioni di igiene • Numero e capacità inadeguati • Possibile contaminazione degli indumenti privati con quelli di lavoro 	Gli addetti alle pulizie si cambiano presso le proprie abitazioni e non dispongono di spogliatoi e armadi dedicati per il vestiario di lavoro: sussiste pertanto la possibilità di contaminazione degli indumenti privati con quelli di lavoro.
	Servizi igienico assistenziali	□	■	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - Normativa locale vigente	<ul style="list-style-type: none"> • Scarse condizioni di igiene; • Numero e dimensioni inadeguati 	
	Dormitori	□	■	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - Normativa locale vigente - DM 10/03/98 - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 - DPR 151/2011 All. I punto 66	<ul style="list-style-type: none"> • Scarsa difesa da agenti atmosferici • Incendio 	
	Aziende agricole	□	■	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV, punto 6)	<ul style="list-style-type: none"> • Scarse condizioni di igiene; • Servizi idrici o igienici inadeguati 	
Ambienti confinati o a sospetto rischio di inquinamento	Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos. Pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, caldaie e simili. Scavi	□	■	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV punto 3, 4; Titolo XI ; artt. 66 e 121) - DM 10/03/98 - D. Lgs 8/3/2006 n. 139, art. 15 - DPR 177/2011	<ul style="list-style-type: none"> • Caduta in profondità • Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza • Insufficienza di ossigeno • Atmosfere irrespirabili • Incendio ed esplosione • Contatto con fluidi pericolosi • Urto con elementi strutturali • Seppellimento 	
Lavori in quota	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme elevabili, ecc.)	□	■	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IV, capo II (ove applicabile);	<ul style="list-style-type: none"> • Caduta dall'alto • Scivolamento • Caduta di materiali 	

ALLEGATO III

ESEMPIO DI DVRS

PER UNA

COOPERATIVA

SOCIALE

				Art. 113; Allegato XX		
Impianti di servizio	Impianti elettrici (circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina; cabine di trasformazione; gruppi elettrogeni, sistemi fotovoltaici, gruppi di continuità, ecc.)	■	□	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo III) - DM 37/08 - D.Lgs 626/96 (Dir. BT) - DPR 462/01 - DM 13/07/2011 -DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15	• Incidenti di natura elettrica (folgorazione, incendio, innesco di esplosioni)	Prima di iniziare le attività in nuove strutture appaltanti, il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi che non vi siano rischi legati ad un'eventuale cattiva gestione delle stesse. In particolare verificare: <ul style="list-style-type: none"> • la presenza della Dichiarazione di conformità dell'impianto (o della Dichiarazioni di rispondenza) • l'effettuazione delle verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra.
	Impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici (impianti di segnalazione, allarme, trasmissione dati, ecc. alimentati con valori di tensione fino a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua)	□	■	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo III) - DM 37/08 - D.Lgs. 626/96 (Dir.BT)	• Incidenti di natura elettrica • Esposizione a campi elettromagnetici	
	Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione	■	□	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - D.Lgs 17/10 - D.M. 01/12/1975 - DPR 412/93 - DM 17/03/03 - Dlgs 311/06 - D.Lgs. 93/00	• Incidenti di natura elettrica • Scoppio di apparecchiature in pressione • Incendio • Esplosione • Emissione di inquinanti Esposizione ad agenti biologici • Incidenti di natura meccanica (tagli schiacciamento, ecc)	Presenti impianti domestici. Prima di iniziare le attività in nuove strutture appaltanti, il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi che non vi siano rischi legati ad un'eventuale cattiva gestione delle stesse. In particolare, verificare sempre l'avvenuta effettuazione degli interventi di manutenzione periodici.

				- DM 329/04 - DPR 661/96 - DM 12/04/1996 - DM 28/04/2005 - DM 10/03/98 - RD 9/01/ 1927		
	Impianti idrici e sanitari	■	□	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - DM 37/08 - D.Lgs 93/00	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione ad agenti biologici • Scoppio di apparecchiature in pressione 	Sussiste la possibilità di esposizione ad agenti biologici durante la pulizia dei bagni.
	Impianti di distribuzione e utilizzazione di gas	■	□	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - Legge n. 1083 del 1971 - D.Lgs. 93/00 - DM 329/04 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili	<ul style="list-style-type: none"> • Incendio • Esplosione • Scoppio di apparecchiature in pressione • Emissione di inquinanti 	Presenti impianti domestici. Prima di iniziare le attività in nuove strutture appaltanti, il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi che non vi siano rischi legati ad un'eventuale cattiva gestione delle stesse. (verificare sempre l'avvenuta effettuazione degli interventi di manutenzione periodici).
	Impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili, piattaforme elevatrici, montascale)	■	□	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - DPR 162/99 - D.Lgs 17/10 - DM 15/09/2005	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura meccanica (schiacciamento, caduta, ecc.) • Incidenti di natura elettrica 	Solo ascensori (condomini). Prima di iniziare le attività in nuove strutture appaltanti, il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi che non vi siano rischi legati ad un'eventuale cattiva gestione delle stesse. (verificare sempre l'avvenuta effettuazione degli interventi di manutenzione periodici).
Attrezzature di lavoro - Impianti di produzione, apparecchi e macchinari fissi	Apparecchi e impianti in pressione (es. reattori chimici, autoclavi, impianti e azionamenti ad aria compressa, compressori industriali, ecc., impianti di	□	■	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - D.Lgs. 17/2010 - D.Lgs. 93/2000 - DM 329/2004	<ul style="list-style-type: none"> • Scoppio di apparecchiature in pressione • Emissione di inquinanti getto di fluidi e proiezione di oggetti 	

ALLEGATO III

ESEMPIO DI DVRS

PER UNA

COOPERATIVA

SOCIALE

distribuzione dei carburanti)					
Impianti e apparecchi termici fissi (forni per trattamenti termici, forni per carrozzerie, forni per panificazione, centrali termiche di processo, ecc.)	□	■	-D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (Dir. BT) - D.Lgs. 17/2010 - D.Lgs. 93/00 -DM 329/04 - DM 12/04/1996 - DM 28/04/2005 - D. Lgs 8/3/2006 n. 139, art. 15	<ul style="list-style-type: none"> • Contatto con superfici calde • Incidenti di natura elettrica • Incendio • Esplosione • Scoppio di apparecchiature in pressione • Emissione di inquinanti 	
Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc.; macchine tessili, alimentari, per la stampa, ecc. (esempi: Torni, Presse, Trapano a colonna, Macchine per il taglio o la saldatura, Mulini, Telai, Macchine rotative, Impastatrici, centrifughe, lavatrici industriali, ecc.) Impianti automatizzati per la produzione di articoli vari (ceramica, laterizi, materie plastiche, materiali metallici, vetro, carta, ecc.) Macchine e impianti per il confezionamento,	□	■	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I e III; Tit. XI) - D.Lgs 17/2010	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura meccanica (urti, tagli, trascinamento, perforazione, schiacciamenti, proiezione di materiale in lavorazione). • Incidenti di natura elettrica Innesco atmosfere esplosive • Emissione di inquinanti • Caduta dall'alto 	

	I'imbottigliamento, ecc.				
	Impianti di sollevamento, trasporto e movimentazione materiali (gru, carri ponte, argani, elevatori a nastro, nastri trasportatori, sistemi a binario, robot manipolatori, ecc)	<input type="checkbox"/>	■	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I e III) - D.Lgs 17/2010	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura meccanica (urto, trascinarsi, schiacciamento) • Caduta dall'alto • Incidenti di natura elettrica
	Impianti di aspirazione trattamento e filtraggio aria (per polveri o vapori di lavorazione, fumi di saldatura, ecc.)	<input type="checkbox"/>	■	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III; Tit. XI; Allegato IV, punto 4) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs. 17/2010	<ul style="list-style-type: none"> • Esplosione • Incendio • Emissione di inquinanti
	Serbatoi di combustibile fuori terra a pressione atmosferica	<input type="checkbox"/>	■	- DM 31/07/1934 - DM 19/03/1990 - DM 12 /09/2003	<ul style="list-style-type: none"> • Sversamento di sostanze infiammabili e inquinanti • Incendio • Esplosione
	Serbatoi interrati (compresi quelli degli impianti di distribuzione stradale)	<input type="checkbox"/>	■	- Legge 179/2002 art. 19 - D.lgs 132/1992 - DM n.280/1987, - DM 29/11/2002 - DM 31/07/ 1934	<ul style="list-style-type: none"> • Sversamento di sostanze infiammabili e inquinanti • Incendio • Esplosione
	Distributori di metano	<input type="checkbox"/>	■	DM 24/05/2002 e smi	<ul style="list-style-type: none"> • Esplosione • Incendio

ALLEGATO III

ESEMPIO DI DVRS

PER UNA

COOPERATIVA

SOCIALE

	Serbatoi di GPL Distributori di GPL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - D.Lgs 93/00 - DM 329/04 - Legge n.10 del 26/02/2011 - DM 13/10/1994 - DM 14/05/2004 - DPR 24/10/2003 n. 340 e smi	<ul style="list-style-type: none"> • Esplosione • Incendio 	
Attrezzature di lavoro - Apparecchi e dispositivi elettrici o ad azionamento non manuale trasportabili, portatili. Apparecchi termici trasportabili	Apparecchiature informatiche e da ufficio (PC, stampante, fotocopiatrice, fax, ecc.) Apparecchiature audio o video (Televisori Apparecchiature stereofoniche, ecc.) Apparecchi e dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (registratori di cassa, sistemi per controllo accessi, ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo III) - D.Lgs. 626/96 (BT)	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica 	Tutti gli educatori utilizzano PC portatili, l'impiegata amministrativa utilizza PC portatile, stampante e fax: rischi connessi a sovraccarico elettrico legato alla presenza di adattatori, prolunghe e multiprese,
Attrezzature in pressione trasportabili	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (trapano, avvitatore, tagliasiepi elettrico, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs. 17/2010	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura meccanica • Incidenti di natura elettrica • Scarsa ergonomia dell'attrezzature di lavoro 	
	Apparecchi portatili per saldatura (saldatrice ad arco, saldatrice a stagno, saldatrice a cannello, ecc)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III: Tit. XI) - D.Lgs. 626/96 (BT)	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione a fiamma o calore • Esposizione a fumi di saldatura • Incendio • Incidenti di natura elettrica • Innesco esplosioni • Scoppio di bombole in pressione 	

				- DM 10/03/98 - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 - Regole tecniche di p.i. applicabili		
Elettrodomestici (Frigoriferi, forni a microonde, aspirapolveri, ecc)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 626/96 (BT) - D.Lgs 17/2010	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica • Incidenti di natura meccanica 	Gli addetti alle pulizie non utilizzano aspirapolveri per il lavaggio dei pavimenti.
Apparecchi termici trasportabili (Termoventilatori, stufe a gas trasportabili, cucine a gas, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		-D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) -D.Lgs. 626/96 (BT) -D.Lgs 17/2010 DPR 661/96	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica • Formazione di atmosfere esplosive • Scoppio di apparecchiature in pressione • Emissione di inquinanti • Incendio 	
Organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico o industriale (Avvolgicavo, cordoni di prolunga, adattatori, ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo III) -D.Lgs 626/96 (BT)	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica • Incidenti di natura meccanica 	Vari ad uso domestico.
Apparecchi di illuminazione (Lampade da tavolo, lampade da pavimento, lampade portatili, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo III) D.Lgs 626/96 (BT)	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica 	
Gruppi elettrogeni trasportabili	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs. 17/2010 - DM	<ul style="list-style-type: none"> • Emissione di inquinanti • Incidenti di natura elettrica • Incidenti di natura meccanica • Incendio 	

ALLEGATO III

ESEMPIO DI DVRS

PER UNA

COOPERATIVA

SOCIALE

				13/07/2011		
	Attrezzature in pressione trasportabili (compressori, sterilizzatrici, bombole, fusti in pressione, recipienti criogenici, ecc.)	<input type="checkbox"/>	■	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Titolo III capo I e III) - D.Lgs 626/96 (BT) - D.Lgs 17/2010 - D.Lgs 93/2000 - D.Lgs 23/2002	<ul style="list-style-type: none"> • Scoppio di apparecchiature in pressione • Incidenti di natura elettrica • Incidenti di natura meccanica • Incendio 	
	Apparecchi elettromedicali (ecografi, elettrocardiografi, defibrillatori, elettrostimolatori, ecc.)	<input type="checkbox"/>	■	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 37/2010	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica 	
	Apparecchi elettrici per uso estetico (apparecchi per massaggi meccanici, depilatori elettrici, lampade abbronzanti, elettrostimolatori, ecc.)	<input type="checkbox"/>	■	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 110/2011	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica 	
Attrezzature di lavoro - Altre attrezzature a motore	Macchine da cantiere (escavatori, gru, trivelle, betoniere, dumper, autobetonpompa, rullo compressore, ecc.)	<input type="checkbox"/>	■	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 17/2010	<ul style="list-style-type: none"> • Ribaltamento • Incidenti di natura meccanica • Emissione di inquinanti 	
	Macchine agricole (Trattrici, Macchine per la lavorazione del terreno, Macchine per la raccolta, ecc.)	<input type="checkbox"/>	■	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - DM 19/11/2004 - D.Lgs 17/2010	<ul style="list-style-type: none"> • Ribaltamento • Incidenti di natura meccanica • Emissione di inquinanti 	

	Carrelli industriali (Muletti, transpallett, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 626/96 (BT) - D.Lgs 17/2010	<ul style="list-style-type: none"> • Ribaltamento • Incidenti di natura meccanica • Emissione di inquinanti • Incidenti stradali 	
	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 - D.lgs. 35/2010,	<ul style="list-style-type: none"> • Ribaltamento • Incidenti di natura meccanica • Sversamenti di inquinanti 	
	Mezzi trasporto persone (Autovetture, Pullman, Autoambulanze, ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti stradali 	<p>I lavoratori utilizzano la propria autovettura e/o mezzi pubblici per raggiungere il luogo di lavoro e i viaggi possono durare anche più di un'ora.</p> <p>NOTA: considerando che tutte le mansioni sono svolte quasi esclusivamente da personale femminile, si ricorda che se presenti lavoratrici gestanti bisogna considerare due requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • distanza (100 km); • tempo di percorrenza (2 ore). <p>Nel caso il requisito della distanza (100 km) o del tempo di percorrenza (2 ore) si verificasse per 20 gg/mese, è necessaria l'astensione a 3 mesi prima della data presunta del parto.</p>
Attrezzature di lavoro - Utensili manuali	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.lgs 81/08 s.m.i. (Titolo III capo I)	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura meccanica 	
Scariche atmosferiche	Scariche atmosferiche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- D.lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo III) - DM 37/08 - DPR 462/01	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica (folgorazione) • Innesco di incendi o di esplosioni 	

ALLEGATO III

ESEMPIO DI DVRS

PER UNA

COOPERATIVA

SOCIALE

Lavoro al videoterminale	Lavoro al videoterminale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VII ; Allegato XXXIV)	<ul style="list-style-type: none"> • Posture incongrue, movimenti ripetitivi. • Ergonomia del posto di lavoro • Affaticamento visivo 	Gli educatori e l'impiegata amministrativa utilizzano PC portatili ma non superano mai le 20 ore di attività al VDT settimanali.
Agenti fisici	Rumore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I ;Titolo VIII, Capo II)	<ul style="list-style-type: none"> • Ipoacusia • Difficoltà di comunicazione • Stress psicofisico 	
	Vibrazioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I ;Titolo VIII, Capo III)	<ul style="list-style-type: none"> • Sindrome di Raynaud • Lombalgia 	
	Campi elettromagnetici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I; Titolo VIII, Capo IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Assorbimento di energia e correnti di contatto 	
	Radiazioni ottiche artificiali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I; Titolo VIII, Capo V)	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione di occhi e cute a sorgenti di radiazioni ottiche di elevata potenza e concentrazione. 	
	Microclima di ambienti severi infrasuoni, ultrasuoni, atmosfere iperbariche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I)	<ul style="list-style-type: none"> • Colpo di calore • Congelamento • Cavitazione • Embolia 	
Radiazioni ionizzanti	Raggi alfa, beta, gamma	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.Lgs. 230/95	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione a radiazioni ionizzanti 	
Sostanze pericolose	Agenti chimici (comprese le polveri)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IX, Capo I; Allegato IV punto 2) - RD 6/5/1940, n. 635 e s.m.i.	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione per contatto, ingestione o inalazione. • Esplosione • Incendio 	Per le pulizie sono utilizzati prodotti chimici come detersivi, candeggina, ecc.

	Agenti cancerogeni e mutageni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IX, Capo II)	• Esposizione per contatto, ingestione o inalazione.	
	Amianto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 (Titolo IX, Capo III)	• Inalazione di fibre	
Agenti biologici	Virus, batteri, colture cellulari, microrganismi, endoparassiti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo X)	• Esposizione per contatto, ingestione o inalazione	<p>Per gli addetti alle pulizie sussiste la possibilità di esposizione ad agenti biologici durante le operazioni di pulizia dei servizi igienici e dei giardini.</p> <p>Per gli educatori sussiste la possibilità di esposizione ad agenti biologici derivante dal fatto che entrano quotidianamente in contatto con bambini che possono essere affetti, in fase pre-clinica ma contagiosa, da varie malattie infettive trasmissibili tra le quali varicella, morbillo, parotite, rosolia.</p> <p>Nota: considerando che tutte le mansioni sono svolte quasi esclusivamente da personale femminile, se presenti lavoratrici gestanti si ricorda che le suddette malattie diventano particolarmente pericolose se contratte in gravidanza perché possono provocare effetti sul nascituro.</p>
Atmosfere esplosive	Presenza di atmosfera esplosive (a causa di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo XI; Allegato IV punto 4)	• Esplosione	

ALLEGATO III

ESEMPIO DI DVRS

PER UNA

COOPERATIVA

SOCIALE

Incendio	Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc.)	<input type="checkbox"/>	■	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo I, Capo III, sez. VI ; Allegato IV punto 4) - D.M. 10 marzo 1998 - D. Lgs 8/3/2006 n. 139, art. 15 - Regole tecniche di p.i. applicabili - DPR 151/2011	<ul style="list-style-type: none"> • Incendio • Esplosioni 	
Altre emergenze	Inondazioni, allagamenti, terremoti, ecc.	<input type="checkbox"/>	■	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo I, Capo III, sez. VI)	<ul style="list-style-type: none"> • Cedimenti strutturali 	
Fattori organizzativi	Stress lavoro-correlato	<input type="checkbox"/>	■	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 28, comma 1 -bis) - Accordo europeo 8 ottobre 2004 - Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18/11/2010	<ul style="list-style-type: none"> • Numerosi infortuni/assenze • Evidenti contrasti tra lavoratori • Disagio psico-fisico • Calo d'attenzione, • Affaticamento • Isolamento 	<p>Nel corso degli ultimi 3 anni si è verificato un solo infortunio, a carico di un'educatrice, nello svolgimento di attività ludico-ricreative.</p> <p>I turni di lavoro risultano adeguatamente organizzati e l'orario di lavoro non supera le 4 ore giornaliere per gli addetti alle pulizie, le 5 ore giornaliere per gli educatori e le 3 ore giornaliere nel caso dell'impiegata amministrativa.</p> <p>Il clima lavorativo è sereno e cordiale, sia tra i lavoratori che nei confronti del Presidente.</p>
Condizioni di lavoro particolari	Lavoro notturno, straordinari, lavori in solitario in condizioni critiche	<input type="checkbox"/>	■	D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti causati da affaticamento • Difficoltà o mancanza di soccorso • Mancanza di supervisione 	

Pericoli connessi all'interazione con persone	Attività svolte a contatto con il pubblico (attività ospedaliera, di sportello, di formazione, di assistenza, di intrattenimento, di rappresentanza e vendita, di vigilanza in genere, ecc.)	■	□	D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	<ul style="list-style-type: none"> • Aggressioni fisiche e verbali 	<p>Addetti alle pulizie ed educatori svolgono attività a contatto con il pubblico.</p> <p>Inoltre, nel corso delle attività ludico-ricreative si possono verificare colluttazioni verbali e/o fisiche tra i bambini/ragazzi che richiedono necessariamente l'intervento degli educatori.</p> <p>NOTA: considerando che le attività ludico-ricreative espongono al rischio di urti, colpi e scuotimenti, le lavoratrici gestanti devono astenersi da questo tipo di attività - vedi D.Lgs. 151/2001).</p>
Pericoli connessi all'interazione con animali	Attività svolte in allevamenti, maneggi, nei luoghi di intrattenimento e spettacolo, nei mattatoi, stabulari, ecc.	□	■	D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	<ul style="list-style-type: none"> • Aggressione, calci, morsi, punture, schiacciamento, ecc. 	
Movimentazione manuale dei carichi	Posture incongrue	□	■	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI Allegato XXXIII)	<ul style="list-style-type: none"> • Prolungata assunzione di postura incongrua 	Il pericolo è minimo se considerato il tempo trascorso in posizione seduta (vedi turni di lavoro e ore lavorative al giorno); ma deve essere preso in considerazione nel caso le ore aumentassero.
	Movimenti ripetitivi	□	■	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI; Allegato XXXIII)	<ul style="list-style-type: none"> • Elevata frequenza dei movimenti con tempi di recupero insufficienti 	Le operazioni di pulizia non prevedono elevata frequenza di movimenti con tempi di recupero insufficienti.
	Sollevamento e spostamento di carichi	■	□	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI; Allegato XXXIII)	<ul style="list-style-type: none"> • Sforzi eccessivi • Torsioni del tronco • Movimenti bruschi • Posizioni instabili 	<p>Le operazioni di pulizia sono effettuate con l'ausilio di un carrello e non è previsto il sollevamento di carichi ingombranti o difficili da afferrare. Tuttavia, per sollevare i secchi pieni di acqua possono essere richiesti sforzi eccessivi: valutare la possibilità di consultare un Medico Competente per approfondire l'entità del rischio, soprattutto in caso di richieste/lamentele da parte dei lavoratori.</p> <p>NOTA: considerando che le pulizie vengono</p>

ALLEGATO III

ESEMPIO DI DVRS

PER UNA

COOPERATIVA

SOCIALE

						effettuate quasi esclusivamente da personale femminile, si ricorda che la movimentazione manuale dei carichi rientra nell'elenco dei rischi che possono pregiudicare la salute della donna e del bambino, e quindi da evitare nel periodo di gravidanza – vedi allegato A, B, C del D.Lgs. 151/2001).
Lavori sotto tensione	Pericoli connessi ai lavori sotto tensione (lavori elettrici con accesso alle parti attive di impianti o apparecchi elettrici)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 82)	• Folgorazione	
Lavori in prossimità di parti attive di impianti elettrici	Pericoli connessi ai lavori in prossimità di parti attive di linee o impianti elettrici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 83 e Allegato I)	• Folgorazione	
ALTRO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

VALUTAZIONE RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE e PROTEZIONE ATTUATE, PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

	Valutazione dei rischi e misure attuate					Programma di miglioramento		
	1	2	3	4	5	6	7	8
N.	Area/Reparto /Luogo di lavoro	Mansioni/ Postazioni ¹	Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza ¹	Eventuali strumenti di supporto	Misure attuate	Misure di miglioramento da adottare Tipologie di Misure Prev./Prot.	Incaricati della realizzazione	Data di attuazione delle misure di miglioramento
1	SETTORE PULIZIE E SETTORE EDUCATIVO	ADDETTO PULIZIE/ EDUCATORE	CADUTE IN PIANO: INCIAMPI E SCIVOLAMENTI. URTI		FORMAZIONE DEI LAVORATORI	FORNIRE AGLI ADDETTI ALLE PULIZIE SCARPE ANTINFORTUNISTICHE CON SUOLA ANTISCIVOLO	DATORE DI LAVORO	ENTRO SETTEMBRE 2013
2	SETTORE PULIZIE E SETTORE EDUCATIVO	ADDETTO PULIZIE/ EDUCATORE	SCALE		FORMAZIONE DEI LAVORATORI	VERIFICARE CHE LA SCALA PER LA PULIZIA DEI VETRI SIA A NORMA (UNI EN 131)	DATORE DI LAVORO	ENTRO SETTEMBRE 2013

¹ Le mansioni possono essere identificate anche mediante codice.

¹ Se necessario inserire la fase del ciclo lavorativo/attività

ALLEGATO III

ESEMPIO DI DVRS PER UNA COOPERATIVA SOCIALE

3	SETTORE PULIZIE E SETTORE EDUCATIVO	ADDETTO PULIZIE/ EDUCATORE	LUOGHI DI LAVORO ESTERNE: ESPOSIZIONE AD AGENTI ATMOSFERICI		FORMAZIONE DEI LAVORATORI SI EVITA L'ESPOSIZIONE NELLE ORE PIU' CALDE	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI	DATORE DI LAVORO	COSTANTEMENTE
4	SETTORE PULIZIE	ADDETTO ALLE PULIZIE	POSSIBILE CONTAMINAZIONE DEGLI INDUMENTI PRIVATI CON QUELLI DI LAVORO		FORMAZIONE DEI LAVORATORI	FORNIRE AI LAVORATORI INDUMENTI DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE NEI LUOGHI DI LAVORO (ES. TUTA DA LAVORO IN COTONE O GREMBIULE)	DATORE DI LAVORO	ENTRO SETTEMBRE 2013
5	SETTORE PULIZIE E SETTORE EDUCATIVO	ADDETTO PULIZIE/ EDUCATORE	IMPIANTI ELETTRICI		FORMAZIONE DEI LAVORATORI	VERIFICARE LA CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI PRESSO LE STRUTTURE APPALTANTI (RIVOLGENDOSI, AD ESEMPIO, ALL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO) INFORMAZIONE DEI LAVORATORI	DATORE DI LAVORO	SEMPRE, PRIMA DI INIZIARE A LAVORARE PRESSO UNA NUOVA STRUTTURA
6	SETTORE PULIZIE E SETTORE EDUCATIVO	ADDETTO PULIZIE/ EDUCATORE	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CLIMATIZZAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO E DI REFRIGERAZIONE: INCIDENTI DI NATURA ELETTRICA SCOPPIO DI		FORMAZIONE DEI LAVORATORI	VERIFICARE LA CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI PRESSO LE STRUTTURE APPALTANTI INFORMAZIONE DEI LAVORATORI	DATORE DI LAVORO	SEMPRE, PRIMA DI INIZIARE A LAVORARE PRESSO UNA NUOVA STRUTTURA

			APPARECCHIATURE IN PRESSIONE					
7	SETTORE PULIZIE	ADDETTO ALLE PULIZIE	IMPIANTI IDRICI E SANITARI: POSSIBILITÀ DI ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI DURANTE LA PULIZIA DEI BAGNI		FORMAZIONE DEI LAVORATORI	FORNIRE AI LAVORATORI GUANTI (PREFERIBILMENTE IN PVC, FELPATI INTERNAMENTE) E INDUMENTI DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE NEI LUOGHI DI LAVORO	DATORE DI LAVORO	ENTRO SETTEMBRE 2013
8	SETTORE PULIZIE E SETTORE EDUCATIVO	ADDETTO PULIZIE/ EDUCATORE	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE E UTILIZZAZIONE DI GAS: RISCHIO INCENDIO/ ESPLOSIONE		FORMAZIONE DEI LAVORATORI	VERIFICARE LA CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI PRESSO LE STRUTTURE APPALTANTI INFORMAZIONE DEI LAVORATORI	DATORE DI LAVORO	SEMPRE, PRIMA DI INIZIARE A LAVORARE PRESSO UNA NUOVA STRUTTURA
9	SETTORE PULIZIE E SETTORE EDUCATIVO	ADDETTO PULIZIE/ EDUCATORE	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO: ASCENSORI		FORMAZIONE DEI LAVORATORI	VERIFICARE LA CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI PRESSO LE STRUTTURE APPALTANTI INFORMAZIONE DEI LAVORATORI	DATORE DI LAVORO	SEMPRE, PRIMA DI INIZIARE A LAVORARE PRESSO UNA NUOVA STRUTTURA
10	SETTORE EDUCATIVO/ AMMINISTRAZIONE	EDUCATORE/ IMPIEGATO AMMINISTRATIVO	APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DA UFFICIO: INCIDENTI DI NATURA ELETTRICA		FORMAZIONE DEI LAVORATORI	RIMUOVERE TUTTI GLI ADATTATORI E LE MULTIPRESE VECCHIE	DATORE DI LAVORO	ENTRO SETTEMBRE 2013

ALLEGATO III
ESEMPIO DI DVRS
PER UNA
COOPERATIVA
SOCIALE

11	SETTORE EDUCATIVO/AMMINISTRAZIONE	EDUCATORE/IMPIEGATO AMMINISTRATIVO	ORGANI DI COLLEGAMENTO ELETTRICO MOBILI AD USO DOMESTICO		FORMAZIONE DEI LAVORATORI	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI	DATORE DI LAVORO	COSTANTEMENTE
12	TUTTI	TUTTI	UTILIZZO DI AUTOVETTURE PER RAGGIUNGERE IL POSTO DI LAVORO: RISCHIO DI INCIDENTI STRADALI		<p>FORMAZIONE DEI LAVORATORI</p> <p>IL VEICOLO E' SOTTOPOSTO A TAGLIANDI PERIODICI SECONDO LE INDICAZIONI RIPORTATE SUL LIBRETTO DI MANUTENZIONE</p> <p>I PNEUMATICI VENGONO SOSTITUITI PERIODICAMENTE SECONDO LO STATO DI USURA E LE INDICAZIONI DEL GOMMISTA</p>	<p>DOTARSI DEI SEGUENTI MEZZI DI EMERGENZA: PETTORINE CATARIFRANGENTI, TRIANGOLO DI EMERGENZA, TORCIA, PACCHETTO DI MEDICAZIONE</p>	TUTTI	ENTRO DICEMBRE 2013
13	SETTORE PULIZIE	ADDETTO PULIZIE	ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI		<p>FORMAZIONE DEI LAVORATORI</p> <p>I LOCALI VENGONO AREATI</p> <p>NELL'ACQUISTO DI PRODOTTI CHIMICI VENGONO SCELTI PREFERIBILMENTI QUELLI NON PERICOLOSI</p>	<p>FORNIRE AI LAVOROTARI GUANTI (PREFERIBILMENTE IN PVC E FELPATI INTERNAMENTE)</p>	DATORE DI LAVORO	ENTRO SETTEMBRE 2013

14	SETTORE PULIZIE E SETTORE EDUCATIVO	ADDETTO PULIZIE/ EDUCATORE	ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI		FORMAZIONE DEI LAVORATORI	FORNIRE AI LAVOROTARI GUANTI PREFERIBILMENTE IN PVC E FELPATI INTERNAMENTE)	DATORE DI LAVORO	ENTRO SETTEMBRE 2013
15	SETTORE EDUCATIVO	EDUCATORE	PERICOLI CONNESSI ALL'INTERAZIONE CON PERSONE: AGGRESSIONI FISICHE E VERBALI		FORMAZIONE DEI LAVORATORI	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI	DATORE DI LAVORO	COSTANTEMENTE
16	SETTORE PULIZIE	ADDETTO PULIZIE	SOLLEVAMENTO E SPOSTAMENTO DI CARICHI		FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER LO SPOSTAMENTO DEI SECCHI VIENE UTILIZZATO UN CARRELLO	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI E MONITORAGGIO	DATORE DI LAVORO	COSTANTEMENTE

ALLEGATO IV
MODELLO
DI DELEGA
DEL DATORE
DI LAVORO

_____ MODELLO DI DELEGA _____

INTESTAZIONE STRUTTURA

Spett.le Signore/ Gentile Signora

Struttura.....
SEDE

e.p.c.
Spett.le RSPP della struttura
SEDE

Luogo,

Prot. n.
(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: atto di delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/ 2008

Con la presente, come concordato durante la fase d'illustrazione della proposta di delega di funzioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si trasmette in allegato il modulo contenente l'atto per la formalizzazione della delega in parola.

Si ricorda che per dare efficacia alla delega di funzioni, è necessario che il modulo sia sottoscritto dal soggetto delegato, e che lo stesso rechi data certa.

Distinti saluti

Il Dirigente

All.cs

INTESTAZIONE STRUTTURA

ATTO DI DELEGA DI FUNZIONI AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.LGS. 81/ 2008

Con la presente, il sottoscritto Dirigente della struttura....., ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/ 2008

DELEGA

il Sig allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- 1) (indicare le funzioni che si intendono delegare, di norma sono riconducibili agli obblighi previsti per il datore di lavoro-dirigente, all'art 18 del d.lgs 81)

Il sottoscritto Dirigente ha accertato che il soggetto delegato possiede i requisiti di professionalità e di esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

Inoltre, al soggetto delegato, sono attribuiti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate ed allo stesso è attribuita l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

La delega ha effetto all'atto della sottoscrizione con data certa delle funzioni delegate.

Firma del delegato per accettazione dell'esercizio delle funzioni delegate

....., data (protocollo struttura)

Il Dirigente

ALLEGATO V MODULO PER LA NOMINA DEL RSP

DITTA:	Tipo di documento SGSL UNI-INAIL	Nome del documento MOS 9.1	
TITOLO DEL DOCUMENTO MODULO DI NOMINA DEL R.S.P.P.		Revisione 1.0 del 18/04/11	Pagina 1 di 2

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:
INCARICO SVOLTO DAL DATORE DI LAVORO.
- art. 34 del D.Lgs. 9/04/08, n. 81 e ss.mm.ii -**

Il sottoscritto _____ titolare/legale
rappresentante della ditta _____ con sede in
_____ via _____ n.
_____ tel. _____ C.F. _____ totale addetti n.
_____.

DICHIARA

ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 81/08, che il compito del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la propria azienda è assunto direttamente dal sottoscritto, datore di lavoro.

A tale proposito il sottoscritto dichiara che:

1. la propria impresa rientra nei limiti dimensionali di cui all'allegato II del decreto lgs. 81/08 e cioè: 1- aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori; 2- Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori; 3- Aziende della pesca fino a 20 lavoratori; 4- Altre aziende fino a 200 lavoratori;
2. la propria azienda non rientra fra quelle elencate all'art. 31, comma 6, ovvero aziende sottoposte a controlli pericoli incidenti rilevanti, b) centrali termoelettriche; c) impianti e laboratori nucleari; d) le aziende estrattive ed altre attività minerarie; e) aziende per la fabbricazione e deposito di esplosivi; f) le strutture di ricovero e cura pubbliche o private;
3. ha già partecipato a corsi di formazione, di durata minima di 16 ore ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997,
oppure
 parteciperà a corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato/regioni e province autonome.
4. parteciperà a corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato/regioni;
5. per la designazione del suddetto Responsabile del S.P.P. è stato consultato il Rappresentante dei lavoratori Sig. _____ in data _____.

Luogo _____, data ____/____/____.

(Timbro e firma)

Il Rappresentante dei lavoratori
(approvazione)

DITTA:	Tipo di documento SGSL UNI-INAIL	Nome del documento MOS 9.1
TITOLO DEL DOCUMENTO MODULO DI NOMINA DEL R.S.P.P.	Revisione 0.0 del 06/10/11	Pagina 1 di 2

**DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.
ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 09/04/08, n. 81 e ss.mm.ii.**

Il sottoscritto _____ titolare/legale rappresentante della
ditta _____ con sede in _____
via _____ n. _____ tel. _____
C.F. _____ totale addetti n. _____.

NOMINA

il Sig. _____ nato a _____
prov. (____) il _____ in qualità di (socio/dipendente/consulente esterno) CHE ASSUME
L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.

A tal proposito dichiara che:

- per la designazione del suddetto Responsabile del S.P.P. è stato consultato il Rappresentante dei lavoratori Sig. _____ in data _____.
- è in possesso di laurea in _____ diploma di _____ e di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (art. 32, comma 2).
 non è in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, ma ha svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'art. 32, comma 2.
- detta persona riveste in azienda la qualifica di (socio/ direttore/ capo reparto/ coordinatore/ tecnico/ persona di fiducia/ altro _____);
In base a quanto espresso:
- dichiaro che il Responsabile del SPP è in possesso delle capacità e requisiti professionali adeguati;
- egli inoltre, parteciperà ha partecipato anche ad un corso specifico in materia di sicurezza ed igiene del lavoro come previsto dall'art 32 comma 2 D.Lgs. 81/08;
- parteciperà anche a corsi di aggiornamento secondo quanto stabilito all'art. 32, comma 6;
- dichiaro che l'azienda non ha / ha l'obbligo di nomina di RSPP interno previsto dall'art. 31 comma 6 ovvero aziende sottoposte a controlli pericoli incidenti rilevanti, b) centrali termoelettriche; c) impianti e laboratori nucleari; d) deposito e fabbricazione di esplosivi; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Luogo _____, data ____/____/____.

Il datore di lavoro

Il Rappresentante dei lavoratori
(approvazione)

Firma per accettazione dell'incarico.

DITTA:	Tipo di documento SGSL UNI-INAIL	Nome del documento MOS 9.1	
TITOLO DEL DOCUMENTO MODULO DI NOMINA DEL R.S.P.P.		Revisione 1.0 del 18/04/11	Pagina 2 di 2

Da consegnare al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

- *Articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008*

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- la valutazione di TUTTI i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
 - la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- *Articolo 33 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.*

Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

- *Articolo 34 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.*

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell' ALLEGATO 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

- bis. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis;

Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente. *(arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 €)*

2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.

Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Non sono previste sanzioni a carico dell'RSPP

ALLEGATO VI
MODELLO
PER LA NOMINA
DEL MEDICO
COMPETENTE MC

Modello nomina Medico Competente

(Si ricorda di utilizzare carta intestata dell'Azienda)

_____, ___/___/___

Oggetto: Nomina del Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 626/94

Con la presente l'Azienda _____,
con sede legale in _____,
nomina ai sensi dell'art. 17, comma 5, lettera b, D.Lgs. 626/94 come Medico
Competente per la propria unità produttiva con sede in

il Dr _____, nato a _____
il ___/___/_____ e residente a _____
in Via _____ n° _____.

Tale incarico, conferito a fronte di certificazione di possesso di uno dei titoli cui
fa riferimento il Decreto suddetto (art. 2, comma 1, lettera b, numero 1), deve
assolvere all'espletamento degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di
sorveglianza sanitaria.

La collaborazione del Medico Competente si svolgerà in piena autonomia di
organizzazione e di una delle due parti.

Tale revoca deve essere scritta e con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.
La presente consta di una copia in originale e per la validità dell'atto entrambe
devono essere timbrate e firmate dalle parti contraenti.

Timbro e firma del Medico

Timbro e firma del Datore di Lavoro

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. n. 81/2008 e succ. modif. e integrazioni "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro" .
- D. Interministeriale 30 novembre 2012 "Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi per aziende al di sotto dei 10 dipendenti".
- Legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia".
- Codice civile artt. n. 230-bis, n. 409, n. 2222, n. 2549.
- D. lgs. n. 106 del 2009 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- D. lgs. n. 61 del 25 febbraio 2000 e succ. modif "Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES".
- D. lgs. n. 368 del 6 settembre 2001 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES".
- D. lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 e succ. modif. "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30."
- Legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" .
- Legge 18 dicembre 1973, n. 877 "Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio".
- Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato"
- D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e succ. modif. "Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato."
- Legge 24 giugno 1997 n.196, art.18 "Norme in materia di promozione dell'occupazione".
- D.Lgs. 1 dicembre 1997, On. 468 "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196".
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, art. 1 c. 2 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
- D. Leg. 17 agosto 1999 n. 334 e succ. modif. "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".
- D. Leg. 17 marzo 1995 n. 230 e succ. modif. "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti."
- D. Leg. 26 marzo 2001 n. 151 " Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" .
- Legge 8 marzo 2000, n. 53 " Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".

SITOGRAFIA

- www.puntosicuro.it
- www.anfos.it/sicurezza
- sicurezzalavoro.pmiservizi.it
- www.testo-unico-sicurezza.com



Realizzato da



Con il contributo di



40128 Bologna - Via Calzoni, 1/3
Tel 051 4164450 - Fax 051 4164444

40026 Imola (BO) - Via Coraglia, 1/w
Tel 0542 25610 - Fax 051 4164444

segreteria.bologna@confcooperative.it
www.bologna.confcooperative.it